

Università degli Studi di Firenze
Facoltà di Scienze della Formazione
Corso di laurea in Educatore Professionale
Indirizzo socio-relazionale

Diritti Umani - Diritti negati nei Centri di
Identificazione ed Espulsione (CIE)

Relatore
Prof.ssa Clara Maria Silva

Candidata:
Anna Rita Goretti Innocenti

Anno accademico
2009-2010

INDICE

INTRODUZIONE	2
CAPITOLO 1: Centri di identificazione ed espulsione (CIE): tra diritti sanciti e diritti negati	6
1. CPTA/CIE: che cosa sono e come nascono	6
2. La nascita dei primi CPTA in Italia: centri di prima generazione	12
3. I centri di seconda generazione	15
4. Il regolamento dei CIE previsto dalla legge	19
5. Il trattamento riscontrato nella realtà	22
6. Un rapporto sul CIE Ponte Galeria di Roma	28
CAPITOLO 2: Diritti proclamati – Diritti negati	34
1. Le origini dei diritti umani	34
2. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo	43
3. La Convenzione di Ginevra e il diritto d'asilo	45
4. Diritto d'asilo negato in Italia: i respingimenti in Libia	49
5. Diritto alla cittadinanza: la negazione agli immigrati di seconda generazione	54
6. La discriminazione degli immigrati in istituzioni, media e opinione pubblica	58
CAPITOLO 3: Per una pedagogia dei diritti umani	67
1. Scenari globali	67
2. I diritti umani sono veramente universali?	72
3. Individuo occidentale o individuo globale?	76
4. Per una pedagogia dei diritti umani	79
CONCLUSIONI	85
BIBLIOGRAFIA	91

Introduzione

Nel presente lavoro di tesi ho preso in esame il tema della violazione dei diritti umani in relazione al fenomeno dell'immigrazione, analizzando in modo specifico il contesto italiano. Mio particolare intento è stato soprattutto quello di sviscerare la contraddizione tra la proclamazione, nel diritto internazionale, di principi e diritti inviolabili dell'uomo, e la loro costante negazione da parte dei medesimi promotori degli accordi.

Nel caso dell'Italia ho deciso di mettere in luce la situazione dei Centri di identificazione ed espulsione (CIE): strutture detentive con lo scopo di trattenere gli immigrati clandestini in attesa di essere espulsi. Ho ritenuto opportuno analizzare gli aspetti critici della natura stessa di questi centri, strumenti di restrizione della libertà personale anche di coloro che, non essendo in possesso del permesso di soggiorno, non commettono nessun reato penale, violando al massimo una disposizione amministrativa. È indispensabile sottolineare che l'articolo 13 della nostra Costituzione salvaguarda la libertà personale degli individui, che possono esserne privati soltanto per aver commesso reati gravi o se pericolosi per la società. Inoltre, l'Italia, al suo ingresso nelle Nazioni Unite, nel 1955, ha siglato la *Dichiarazione Universale dei Diritti Umani*, che sancisce una serie di diritti imprescindibili, come il diritto di movimento e il diritto alla libertà dell'individuo, qualora non abbia compiuto reati che ne prevedano la sospensione.

L'istituzione dei CIE contrasta, invece, fortemente con le garanzie

e i principi proclamati dalla stessa Costituzione italiana e dagli accordi internazionali, negando libertà e diritti individuali che dovrebbero essere garantiti.

Il primo capitolo introduttivo, dunque, è stato dedicato a comprendere meglio cosa siano i CIE, partendo dalla loro istituzione con la legge n.40 del 1998 (al tempo erano denominati CPTA, Centri di Permanenza Temporanea e Assistenza) e vedendo le misure che riguardano il trattenimento previsto per gli immigrati. Ho poi ripercorso storicamente l'istituzione dei vari centri, proponendo una mappatura delle strutture sul territorio italiano. Infine ho cercato di mettere in luce i diritti violati all'interno dei CIE, basandomi sui rapporti annuali di organizzazioni per i diritti umani e su testimonianze di ex trattenuti riportate in alcuni testi. Ho trovato molto utile consultare, soprattutto documenti e reportage di organizzazioni come *Amnesty International* e *Medici Senza frontiere*, i pochi che sono riuscite a entrare nei CIE, documentando e denunciando le condizioni disumane nelle quali gli immigrati vivono il periodo del loro trattenimento.

Nel secondo capitolo ho trattato le tappe storiche dei diritti umani, dalla preistoria, passando per i valori dell'Illuminismo, fino alle più recenti dichiarazioni universali. Consapevole di quelli che sono i principi sanciti dal diritto internazionale, ho analizzato due dei casi più rappresentativi di mancato riconoscimento di queste norme da parte dell'Italia: la negazione del diritto d'asilo agli immigrati respinti in Libia e la negazione della cittadinanza alle seconde generazioni di immigrati. La fine del capitolo l'ho dedicata a una riflessione generale

sulle discriminazioni nelle istituzioni e soprattutto nei media, veri contaminatori dell'opinione pubblica e di quello che viene definito “senso comune”.

Nel terzo capitolo ho preso in analisi il ruolo che la pedagogia deve avere in relazione ai diritti umani nello scenario mondiale odierno. Ho inizialmente affrontato il tema della globalizzazione, che caratterizza le società mondiali non solo da un punto di vista economico, ma anche fortemente sociale: le grandi migrazioni stesse sono, infatti, parte di questo processo. In tali prospettive la pedagogia deve farsi creatrice di una nuova cittadinanza globale e universale, emancipare l'uomo moderno da vecchi atteggiamenti di chiusura ed aprirlo al dialogo e alla consapevolezza. Deve inoltre attivare un processo di conoscenza di quelli che sono i principi e i valori collettivi, affinché gli individui siano partecipi dei propri diritti, rivendicandoli non soltanto per sé, ma in nome di tutta l'umanità. Mi sono soffermata soprattutto sul ruolo della scuola in questo processo, e sulle possibilità di intraprendere percorsi pedagogici alternativi a quelli classici, per educare le nuove generazioni all'intercultura e al riconoscimento dei diritti umani.

Vorrei che questo lavoro possa servire da strumento per conoscere meglio la realtà dei CIE in Italia, ancora troppo poco conosciuta, in quanto le strutture sono volontariamente collocate ai margini delle città, fuori dalla vista e dalla consapevolezza dei cittadini. I media raramente fanno trapelare scorci della tragedia che si consuma ogni giorno al loro interno, delle violenze, delle rivolte e anche delle morti. La detenzione degli immigrati clandestini, i respingimenti e le

espulsioni risultano essere, a mio avviso, le misure meno opportune per rispondere al fenomeno migratorio, ma piuttosto una repressione fine a sé stessa.

A oltre sessant'anni dalla *Dichiarazione Universale dei Diritti Umani* è possibile riconoscere a tali principi un'universalità autentica oppure rimangono istanze più formali che reali? Come è possibile intraprendere un percorso pedagogico che promuova, oltre alla conoscenza, una riflessione collettiva sul tema dei diritti umani? In che misura la cultura dei diritti umani può divenire una pratica fondamentale nella scuola? Sono questi gli interrogativi che mi hanno guidato e ai quali cercherò di rispondere all'interno del percorso di tesi.

Capitolo primo

Centri di Identificazione ed Espulsione (CIE): tra diritti sanciti e diritti negati

1. CPTA/CIE: cosa sono e come nascono

CPTA sta per *Centro di permanenza temporanea e assistenza*, struttura in cui vengono trattenuti cittadini extracomunitari clandestini, cioè sprovvisti di regolare permesso di soggiorno, in attesa di essere espulsi nel loro paese di origine. La legge che istituisce i CPTA in Italia è la n.40 del 1998, ricordata come Turco-Napolitano, dal nome dei firmatari. L'allora governo di centro sinistra Prodi giustificò le misure della legge e l'istituzione CPTA come una vera e propria necessità, a fronte del flusso migratorio sempre più massiccio verso le coste italiane.

A differenza della precedente normativa in materia di immigrazione, come la legge Martelli (L. n.39/90), con la L. n.40/98 si riducono i casi di espulsione tramite intimazione a lasciare il territorio, aumentando invece l'accompagnamento coattivo dello straniero alla frontiera, dopo un periodo di trattenimento nei CPTA. Ciò avviene nei casi in cui l'immigrato è già stato intimato una volta di lasciare il paese entro quindici giorni e ancora non l'ha fatto, quando non è in possesso di un documento di identità valido, o ancora se si ritiene che possa sottrarsi all'esecuzione del procedimento di espulsione. Così si accompagna lo straniero nel CPTA e lo si trattiene per il tempo, che secondo la normativa, risulta «strettamente

necessario»¹ a verificare ed eseguire l'espulsione.

Precisamente è nell'art 12 della L. n. 40 del 1998 (ora confluito nell'art. 14 del T.U. n. 286) che vengono istituiti i CPTA. Al primo comma troviamo le motivazioni del trattenimento nel centro:

Quando non e' possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, ovvero il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del ministro dell'Interno, di concerto con i ministri per la Solidarietà sociale e del Tesoro.²

La misura di trattenimento riguarda quegli immigrati «sottoposti a provvedimenti di espulsione e/o respingimento con accompagnamento coattivo alla frontiera non immediatamente eseguibile».³ Il Questore dispone la detenzione nei CPTA nei casi in cui l'espulsione non possa avvenire nell'immediato perché, ad esempio, l'immigrato necessita di soccorso sanitario, non si ha la documentazione sufficiente ad accertarne l'identità, oppure non vi sono mezzi disponibili per effettuare il rimpatrio. Il trattenimento forzato nei CPTA garantisce, inoltre, l'effettiva esecuzione dell'espulsione, evitando che lasciati liberi in attesa del via, gli immigrati possano sottrarsi all'esecuzione della stessa .

Non possono invece essere disposti provvedimenti di espulsioni verso i minori di 18 anni, a meno che i suoi genitori o affidatari non siano stati espulsi; chi è in possesso della carta di soggiorno; chi

1 L. 6 marzo 1998, n.40 in materia di "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero." Art. 12 comma I

2 Ibidem

3 Ibidem

convive con il coniuge o con parenti entro il quarto grado di nazionalità italiana; donne in gravidanza o con figli neonati (entro i sei mesi di vita); chiunque possa essere in qualche modo perseguitato per motivi religiosi, di sesso, etnici, o politici.

Nel testo della legge, dunque, a coloro che si trovano nei CPTA viene attribuito lo status di “trattenuti” o “ospiti”, sebbene risulti chiaro che la loro permanenza all'interno di tali strutture non corrisponda affatto ad un'accoglienza, bensì a una vera e propria detenzione, a una privazione coatta della libertà.⁴

Le incursioni di organizzazioni umanitarie all'interno dei centri confermano che, oltre alla situazione di degrado, sono soventi le limitazioni e le violazioni alla dignità dei detenuti. Nonostante nel comma II dell'art. 12, della stessa L. n.40/98, si prevede che siano assicurati i diritti fondamentali, l'assistenza necessaria e il rispetto della dignità del trattenuto, sovente questo è impossibilitato nel ricevere visite dall'esterno e talvolta non gli è garantito il diritto alla difesa legale. Anche la corrispondenza con l'esterno, prevista nella carta dei diritti dei trattenuti, nella maggioranza dei casi non è assicurata e all'immigrato, e non gli è dunque possibile avere contatti con i propri familiari all'esterno.⁵

Aver violato una disposizione amministrativa (cioè non essere in possesso di un permesso di soggiorno obbligatorio) con la legge Turco-Napolitano diventa reato a tutti gli effetti, punibile con la

4 Cfr Medici senza Frontiere, Missione Italia, *Rapporto sui centri di permanenza temporanea e assistenza*, Gennaio 2004

5 Art.12 comma II, cit. legge 6 marzo 1998, n.40 in materia di *"Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero."*

detenzione all'interno dei centri di permanenza temporanea.⁶

Al comma IV dell'art 12 viene stabilito il periodo di trattenimento:

la permanenza nel centro per un periodo di complessivi venti giorni. Su richiesta del questore, il pretore può prorogare il termine sino a un massimo di ulteriori dieci giorni, qualora sia imminente l'eliminazione dell'impedimento all'espulsione o al respingimento.⁷

Il limite massimo di trattenimento degli immigrati irregolari nei Cpta è dunque di 30 giorni, secondo la L. n.40/98. Sta al pretore convalidare il provvedimento di trattenimento entro quarantotto ore dall'arrivo nel centro, e qualora ciò non avvenga lo straniero potrà avvalersi del ricorso contro la procedura di espulsione⁸, anche se, raramente l'immigrato è a conoscenza di questo suo diritto.

Riguardo alle modalità di permanenza all'interno dei CPTA, al comma VII dell'art 12 si prevede che:

Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga violata.⁹

Anche in questo caso risultano evidenti le funzioni detentive della struttura, dimostrando quanto l'acronimo *Centro di permanenza temporanea e assistenza*, risulti poco calzante a un sistema carcerario a tutti gli effetti, nel quale l'assistenza, normalmente intesa, sembra essere un lontano miraggio.

Nel 2002 il nuovo governo di centro-destra vara una modifica

6 Cfr Medici senza Frontiere, Missione Italia, *Rapporto sui centri di permanenza temporanea e assistenza*, Gennaio 2004.

7 Art. 12 , comma IV, legge n.40/98.

8 Cfr Art.12 comma IV, legge 6 marzo 1998, n.40 in materia di *"Disciplina dell'immigrazione e*

della precedente legge in materia di immigrazione emanando la L. n.189 del 2002, conosciuta come Bossi-Fini. Si introducono importanti modifiche riguardo il contrasto dell'immigrazione clandestina: le espulsioni degli immigrati irregolari diventano immediate, con l'accompagnamento coattivo alla frontiera da parte della forza pubblica. Mentre con la precedente normativa l'accompagnamento al confine avveniva solo quando le autorità constatavano una concreta possibilità che lo straniero potesse sottrarsi all'ordine, con la Bossi-Fini tali misure diventano di ordinaria amministrazione. Viene introdotto il reato di clandestinità, che riguarda l'immigrato che, avendo già ricevuto l'ordine di espulsione, viene di nuovo trovato nel territorio sprovvisto di documenti di soggiorno. Inoltre, scaduto il termine massimo di permanenza nel CPTA, l'immigrato ha cinque giorni per lasciare il paese, al termine dei quali, se nuovamente sorpreso, scatta l'accusa di «mancato rispetto di un ordine impartito dall'Autorità», che può implicare l'arresto da sei mesi a un anno.¹⁰ Nel frattempo la disposizione di trattenimento è allargata a una possibilità sempre più ampia di casi di irregolarità, così che, approdare in questi centri diviene quasi ordinario per i clandestini sorpresi in territorio italiano. Ma la modifica più consistente riguarda sicuramente l'aumento del periodo di permanenza nei CPTA, che con la precedente legge era di 30 giorni, passando, con la Bossi-Fini, ad aumentare di un altro mese, per un totale di massimo 60 giorni.

Nel 2008 la normativa in materia di CPTA viene nuovamente

norme sulla condizione dello straniero."

9 Art. 12 comma VII, legge n.40/98.

10 Art. 13, legge n. 189 del 2002, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica,*

aggiornata con la L. 125/08, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica"*, nella quale si stabilisce una nuova denominazione dei centri. Recita così l'art. 9 comma I:

Le parole: "centro di permanenza temporanea" ovvero: "centro di permanenza temporanea ed assistenza" sono sostituite, in generale, in tutte le disposizioni di legge o di regolamento, dalle seguenti: "centro di identificazione ed espulsione" quale nuova denominazione delle medesime strutture.

Non più centri di permanenza temporanea e assistenza (CPTA) ma Centri di Identificazione ed espulsione (CIE).

Nel 2009 viene varata l'ultima legge in materia di sicurezza e immigrazione, la n.94/09 *"Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"*. Le misure previste restringono ulteriormente la possibilità dello straniero di ottenere facilmente il permesso di soggiorno, condannando, al contempo, sempre più severamente la clandestinità. Viene introdotto il reato di ingresso e permanenza clandestina nel paese, punito con ammende che possono andare dai 5000 ai 10000 euro; sono istituite associazioni di volontari territoriali per il controllo della sicurezza (le cosiddette ronde); ed è previsto perfino il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, per chi dà alloggio o cede anche in locazione un immobile a uno straniero, che al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto, risulta privo del permesso di soggiorno. Per soggiornare regolarmente gli immigrati dovranno pagare una tassa di soggiorno con importo da un minimo di 80 euro a un massimo di 200 euro. Riguardo i CIE vengono introdotte ulteriori modifiche circa il limite massimo di trattenimento. Si

stabilisce che, passati i primi 30 giorni di trattenimento nel centro, il trattenimento possa essere prorogato di ulteriori 30 giorni, nel caso in cui vi siano gravi difficoltà nell'acquisire i documenti di viaggio o nell'accertare l'identità dello straniero. Trascorso tale termine, il questore può chiedere una seconda proroga di ulteriori 60 giorni, in attesa di eseguire l'espulsione, arrivando così a totale di 180 giorni di trattenimento nel CIE.¹¹

2. La nascita dei primi CPTA in Italia: centri di prima generazione

I primi CPTA in Italia entrano in attività nel 1998, pochi mesi dopo dalla loro istituzione con la L. n.40/98. Il periodo storico antecedente al disegno di legge è caratterizzato da una situazione di forte emergenza, per i numerosi sbarchi di immigrati clandestini sulle coste italiane. Un fenomeno, quello migratorio, che, negli ultimi anni '90, ha raggiunto la sua massima intensità, portando istituzioni, opinione pubblica e cittadinanza a confrontarsi quotidianamente con la questione. La L. n.40/98 viene così programmata e attuata, dall'allora governo di centro sinistra, in tempi piuttosto rapidi, in modo da rassicurare l'Italia riguardo la tanto discussa e temuta emergenza immigrazione. Ma l'attuazione sbrigativa della legge porta non poche mancanze, come tutta una serie di criteri costitutivi e di regolamentazione necessari, tanto che, nel 1999, è stato necessario un

¹¹ Cfr Marco Rovelli, *Lager italiani*, Roma, BUR Biblioteca Universale Rizzoli, 2006.

regolamento di attuazione che correggesse i precedenti inadempimenti.¹²

Alla loro apertura, nel 1998, molti centri ancora non avevano un regolamento attuativo che ne specificasse alcuni punti fondamentali di gestione. Nel testo di legge, infatti, non erano stati specificati né i criteri di scelta delle aree da destinare a CPTA, né quali enti dovevano occuparsi della loro gestione, e neppure alcun riferimento ai diritti e i doveri dei trattenuti.¹³ Dare il via a questi centri, in mancanza di criteri regolativi e disposizioni governative definite, ha portato, come vedremo di seguito, a una forte differenziazione tra i vari centri, particolarmente tra quelli di prima generazione, nati nei primi anni di attuazione della legge, e i centri più recenti.

La Sicilia, geograficamente agevole agli sbarchi dei migranti provenienti dal nord Africa, è stata la regione in cui vengono attivati i primi CPTA. Nel 1998 aprono infatti i centri di Lampedusa e di Pantelleria. Successivamente in Italia aprono: il centro di Squinzano (LE), di Trieste, di Catania e di Pozzallo (RG). Sempre nel '98 entrano in funzione il centro di Trapani, di Agrigento, di Caltanissetta, di Termini Imerese (PA) e di Lamezia Terme (CZ). I primi centri al nord Italia, rispettivamente a Milano e a Torino, sono attivati nel 1999, mentre a Roma, il grande centro di Ponte Galèria, inaugura a settembre '99.

L'istituzione a tempo record di questi centri, pilastri della nuova normativa di contrasto all'immigrazione clandestina, comporta la loro collocazione sbrigativa in strutture di emergenza pre-esistenti sui

¹² Cfr Marco Rovelli, *Lager italiani*, Roma, BUR Biblioteca Universale Rizzoli, 2006.

¹³ Cfr Medici senza Frontiere, *Rapporto sui centri di permanenza temporanea e assistenza*, 2004.

territori o in edifici (spesso fatiscenti) che in passato erano stati adibiti ad altri scopi. I lavori di ristrutturazione vengono svolti in modo sbrigativo e con risorse finanziarie molto limitate. A Pantelleria il CPTA viene ricavato da una struttura ospedaliera in disuso, mentre a Lampedusa in vecchi capannoni della zona aeroportuale. In questi due centri, generalmente transitavano gli immigrati appena sbarcati, che necessitano di una prima assistenza sanitaria. Ad Agrigento il centro ha luogo in una fabbrica dismessa, a Caltanissetta in un'area militare, a Squinzano (LE) in una masseria riadattata, a Lamezia Terme in un ex centro di prima accoglienza, a Trapani in una casa di riposo, dove addirittura per un periodo di tempo la struttura viene condivisa con gli anziani che continuano a soggiornare in un'ala dell'edificio. A Pozzallo (RG) i trattenuti vengono sistemati in un container, mentre a Termini Imerese il CPTA ha luogo in un prefabbricato. L'unico centro che viene realizzato ex novo è il *Ponte Galèria* di Roma, il centro che ancora oggi ha la maggiore disponibilità per numero di posti.¹⁴

Appare evidente come le conseguenze di misure legislative frettolose e approssimative si siano ripercosse per molto tempo sui trattenuti e sulle condizioni di degrado nelle quali sono stati costretti a vivere, privati dei più elementari diritti umani.

Finalmente, in aiuto alla situazione emergenziale creatasi all'indomani della Turco-Napolitano, il 31 agosto 1999 viene emanato il Dpr. n.394, *Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero, a norma dell'articolo 1,*

¹⁴ Cfr Marco Rovelli, *Lager italiani*, Roma, BUR Biblioteca Universale Rizzoli, 2006.

comma 6, del D.Lgs. 25 luglio, n.286. Tale regolamento prevede che per l'attivazione dei CPTA dovessero essere disposti: «la locazione, l'allestimento, il riadattamento e la manutenzione di edifici e di aree di trasporto ed il posizionamento di strutture anche mobili»¹⁵, a dimostrazione dell'intenzione di regolarizzare le condizioni strutturali dei centri.

3. I centri di seconda generazione

Il 30 agosto del 2000 viene emanata una circolare ministeriale dal titolo *Direttiva generale in materia di Centri di Permanenza Temporanea e assistenza ai sensi dell'articolo 22, comma I del D.P.R 31 agosto 1999, n.394*, meglio conosciuta come Direttiva Bianco. Nel testo vengono prese dettagliatamente in esame disposizioni in materia di organizzazione dei centri e trattamento degli immigrati trattenuti, al fine di non violare in alcun modo i diritti fondamentali della persona. Ha così inizio il periodo dei centri definiti di “seconda generazione”.

Molte delle vecchie strutture vengono chiuse e i CPTA sono trasferiti in edifici più nuovi, oppure ristrutturati e adeguati ad esigenze abitative dignitose. Nei primi anni del 2000 sono chiusi il CPTA di Trieste, quello di Squinzano (LE), il centro di Termini Imerese (PA), quello di Catania, e nel 2004, anche il CPTA di Agrigento.

Sul versante delle nuove aperture, nel 2000 viene aperto un nuovo centro a Brindisi. A Febbraio 2001, l'ex CPA (centro di prima accoglienza) di Melendugno (LE), viene riaperto e riconosciuto come

¹⁵ Dpr 394/1999 - Regolamento attuativo testo Unico Immigrazione.

CPTA *Regina Pacis*. Nel 2002 apre prima l' *Enrico Mattei* di Bologna e poi il CPTA di Modena. Nel gennaio 2004 è il momento di Crotone, dove il centro di permanenza apre vicino al già presente centro di identificazione. I CPTA di Gradisca di Isonzo (GO) e il *San Paolo* di Bari vengono aperti nel 2006.¹⁶

Attualmente sul territorio italiano i CIE (rinominati così con la L. 125/08) sono tredici:

- Bari-Palese, area aeroportuale – 196 posti
- Bologna, caserma Chiarini – 95 posti
- Caltanissetta, Contrada Pian del Lago – 96 posti
- Catanzaro, Lamezia Terme – 95 posti
- Gorizia, Gradisca d'Isonzo – 248 posti
- Milano, via Corelli – 132 posti
- Modena, località Sant'Anna – 60 posti
- Roma, Ponte Galeria – 364 posti
- Torino, Corso Brunelleschi – 234 posti
- Trapani, Serraino Vulpitta – 43 posti
- Brindisi, Restinco – 83 posti
- Lampedusa – 200 posti
- Crotone, Sant'Anna – 124 posti¹⁷

Con la già citata Direttiva Bianco, del 30 agosto 2000, si stabilisce che sia compito del prefetto della provincia nella quale è istituito il centro a regolarne l'attivazione, l'organizzazione e a sceglierne l'ente

¹⁶ Cfr Marco Rovelli, *Lager italiani*, Roma, BUR Biblioteca Universale Rizzoli, 2006.

¹⁷ Ministero dell'interno, testo consultabile al sito <<http://www.interno.it/mininterno>>.

gestore. La gestione può essere affidata a soggetti pubblici o privati, enti locali oppure cooperative sociali e di volontariato. La Croce Rossa Italiana (CRI) è l'ente a cui viene maggiormente data la gestione dei centri, mentre il restante viene spesso gestito dalla Confraternita delle Misericordie d'Italia, come per i CPTA di Modena e Lampedusa, oppure da cooperative sociali, come la coop. “*Malgrado tutto*” di Lamezia Terme (CZ), la “*Minerva*” a Gradisca d'Isonzo (GO), la coop. “*Insieme*” di Trapani e la cooperativa “*Albatros*” di Caltanissetta.¹⁸

Gli enti incaricati hanno il compito di gestire l'amministrazione (registrare i trattenuti, riportare i dati al ministero, occuparsi della corrispondenza tra gli ospiti e l'esterno, ecc); e fornire assistenza generica, che prevede dalla distribuzione dei pasti alla lavanderia, dall'assistenza sociale e psicologica alla mediazione culturale e linguistica. L'assistenza sanitaria, prevede una visita all'ingresso dell'immigrato, il primo soccorso, la presenza di un ambulatorio all'interno della struttura, e il trasferimento negli ospedali, secondo quanto previsto dagli articoli 34, 35, 36 del T.U. 286/1998. Sono previste, inoltre, la fornitura di medicinali ordinari e l'aggiornamento di una scheda sanitaria personale per ogni ospite. L'orario del servizio di assistenza medica varia in base al numero degli ospiti, al fine di garantire l'accoglienza e l'assistenza a tutti i trattenuti presenti. L'ambulatorio, con la presenza di un infermiere professionale, deve rimanere aperto dalle sei alle otto ore quando vi è un massimo di centocinquanta ospiti, e almeno per ventiquattr'ore, se si hanno dai trecento ospiti in su.

18 Cfr Marco Rovelli, *Lager italiani*, Roma, BUR Biblioteca Universale Rizzoli, 2006.

Gli standard gestionali prevedono che per un massimo di cinquanta ospiti debbano essere presenti almeno tre operatori, se invece i trattenuti sono dai cinquanta ai centocinquanta sono necessari almeno nove operatori, mentre per cifre superiori, ogni venti persone si aggiunge un operatore in più. Ogni centro deve garantire, inoltre, la presenza di psicologi, assistenti sociali, mediatori culturali e interpreti. Rientra nei parametri della convenzione con l'ente gestore anche la composizione dei pasti, la qualità degli alimenti, la manutenzione delle attrezzature e la pulizia dei locali.¹⁹

È competenza del questore della provincia garantire l'adempimento, all'interno del centro, delle misure previste, affinché tutto si svolga regolarmente, soprattutto per quanto riguarda gli interventi della forza pubblica, nei casi in cui certe condizioni li rendano necessari. Le forze dell'ordine hanno il compito di controllare i trattenuti dal momento del loro trattenimento fino all'espulsione, controllando che non si allontanino dal centro.

Lo stesso regolamento attuativo prevede che l'accesso al CPTA sia concesso, oltre che ovviamente al personale gestore e alla forza pubblica, anche al giudice competente, al difensore del trattenuto, ai suoi familiari (purché suoi conviventi), ai rappresentanti diplomatici del paese di origine dello straniero, ai membri di enti, associazioni di volontariato o cooperative sociali che lavorano in collaborazione con il centro. È inoltre possibile l'accesso ai cittadini italiani o stranieri regolari, che su richiesta del trattenuto, hanno ricevuto l'autorizzazione del prefetto. All'interno della struttura sono dunque predisposti spazi

¹⁹ Cfr Medici senza Frontiere, Missione Italia, *Rapporto sui centri di permanenza temporanea e assistenza*, Gennaio 2004.

per i colloqui, che possono raggiungere il tempo massimo di due ore al giorno. Non vi è bisogno di nessuna autorizzazione del prefetto, invece, per il delegato italiano dell'*Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati* (ACNUR), qualora faccia richiesta di visita.²⁰

4. Il regolamento dei CIE previsto dalla legge

Secondo quanto previsto dalla Direttiva Bianco del 2000, (*Direttiva generale in materia di Centri di Permanenza Temporanea e assistenza ai sensi dell'articolo 22, comma 1 del D.P.R 31 agosto 1999, n.394*) i CPTA sono le uniche strutture nelle quali può avvenire il trattenimento dello straniero in attesa di espulsione, fatta eccezione per i casi di urgenza sanitaria nella quale l'immigrato può essere trattenuto presso ospedali o ambulatori medici. Gli altri allontanamenti dal CPTA sono previsti nei casi in cui il cittadino extracomunitario debba recarsi al colloquio con il giudice, o incontrarsi con il console del proprio paese per le procedure di rilascio dei documenti per il rimpatrio. La direttiva prevede inoltre il permesso d'uscita per motivi eccezionali, come gravi motivi familiari, quali il pericolo di vita imminente per un familiare residente in Italia, concesso dal giudice per il tempo strettamente necessario.

In quanto ai diritti dei trattenuti il regolamento attuativo prevede che sia tutelato il diritto all'informazione sulla propria situazione legale, informando la persona dei provvedimenti di trattenimento e di espulsione che lo riguardano. Deve inoltre essere garantita l'assistenza

²⁰ Cfr Marco Rovelli, *Lager italiani*, Roma, BUR Biblioteca Universale Rizzoli, 2006, p. 205.

legale durante il trattenimento, informando la persona che qualora non abbia un avvocato di fiducia sarà assistito da un legale d'ufficio, pagato dallo Stato qualora ne sussistano le condizioni. Ovviamente al trattenuto deve essere reso possibile l'incontro con un interprete e dunque l'informazione legale, prima che scadano i termini per poter presentare eventuali ricorsi.

I colloqui con parenti, amici, ministri di culto ed enti citati in precedenza, sono concessi, purché ne venga fatta richiesta anticipata al gestore del centro, varata poi dal prefetto della provincia dove ha sede il centro.

Nei casi in cui la disposizione di trattenimento sia attivata nei confronti di un intero nucleo familiare, nel quale è presente un minore, la famiglia ha diritto a permanere nello stesso centro, con alloggio in strutture separate dalle altre. A tutela dell'unità familiare il minore ha diritto di rimanere con i genitori all'interno del centro quando questi ne facciano richiesta, o quando il Tribunale dei minori lo disponga.

La libertà di culto deve essere tutelata in tutti i suoi aspetti, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di svolgimento delle funzioni religiose e un servizio mensa che fornisca pasti adeguati. Il prefetto deve dunque garantire, oltre ai diritti già citati, servizi di interpretariato, di informazione legale, di mediazione culturale, di assistenza sociale e psicologica.

Per regolare al meglio la struttura, la Direttiva Bianco stabilisce che ogni prefettura crei un regolamento interno per ogni centro, nel quale siano definite le modalità di erogazione dei servizi prestati. Il regolamento, insieme alla *Carta dei Diritti e dei doveri del trattenuto*,

devono essere consegnati allo straniero, tradotti nella sua lingua. Cito una sintetizzazione della *Carta* riportata da Rovelli:

le informazioni fornite ai detenuti dovrebbero includere:

- la motivazione in base alla quale sono detenuti e la legislazione di riferimento; il procedimento di espulsione in base al quale sono sottoposti; il loro diritto a presentare ricorso; il loro diritto ad ottenere l'assistenza di un avvocato, anche a spese dello stato; la possibile durata della loro detenzione; l'assistenza e i servizi disponibili (inclusi il diritto di accesso ai servizi di interpretariato, consulenza legale, mediazione culturale, supporto psicologico e assistenza sociale) e la possibilità di presentare domanda d'asilo;
- il diritto a ricevere cure da medici e infermieri; tre pasti al giorno; cibi preparati tenendo conto, nei limiti del possibile, della loro fede religiosa; prodotti per l'igiene; biancheria per il letto e il bagno; abiti essenziali ed adeguati; un servizio di lavanderia e l'uso di aree attrezzate per lo sport ed altre attività ricreative;
- il diritto a stare con i membri del proprio nucleo familiare, se anch'essi sono in stato di detenzione in un Cpta, e il diritto di chiedere che i parenti, gli amici e i rappresentanti diplomatici del loro paese siano informati immediatamente della loro detenzione;
- il diritto a incontrarsi privatamente con un avvocato che li rappresenti, con i parenti conviventi e i ministri di culto; i loro diritti a incontrare rappresentanti di organizzazioni umanitarie che lavorino nei centri per poter chiarire la loro situazione e ottenere consulenze legali, assistenza sociale o supporto psicologico;;
- il diritto a richiedere e ricevere visite, previa autorizzazione del prefetto, da parte di cittadini italiani o di stranieri con il permesso di soggiorno;
- il diritto a spedire e ricevere liberamente corrispondenza e a usare il proprio telefono mobile o i telefoni pubblici installati nel centro.²¹

21 Marco Rovelli, *Lager italiani*, Roma, BUR Biblioteca Universale Rizzoli, 2006, cit. p. 254.

5. Il trattamento riscontrato nella realtà

Le prime verifiche sulle condizioni dei CPTA italiani sono state realizzate dall'associazione umanitaria internazionale *Medici Senza Frontiere* (MSF), che nel gennaio 2004 ha pubblicato un primo rapporto²², dopo aver visitato tutti i centri almeno due volte. MSF ha dichiarato che complessivamente nessuna struttura sembra in grado di svolgere il compito per la quale era stata predisposta, riscontrando inadempienze soprattutto nei centri di Trapani, Lamezia Terme e Torino, che avevano strutture non adeguate a garantire la minima dignità ai trattenuti. Le più gravi carenze, secondo MSF, riguardano i container in lamiera, utilizzati come alloggi, fortemente degradati e fatiscenti. Anche l'associazione *Amnesty International*, a seguito di svariate ispezioni, ha denunciato le pessime condizioni strutturali dei CPTA, esprimendo un'aspra critica soprattutto riguardo la mancata separazione, all'interno delle strutture, tra i trattenuti provenienti dal carcere e gli immigrati incensurati.²³

Dare un quadro completo sulle condizioni di vita all'interno dei centri, reperire dati e parlare con i trattenuti risulta molto difficoltoso. Spesso, infatti, il permesso di visitare i luoghi non viene concesso né alla stampa, né ad associazioni umanitarie o enti, né ad avvocati e ricercatori, e perfino gli stessi Medici Senza Frontiere si sono visti negare l'accesso fino al 2004. L'ordine dei giornalisti, dopo svariati impedimenti, è insorto, denunciando un forte atto lesivo alla libertà di

22 Cfr Medici senza Frontiere, Missione Italia, *Rapporto sui centri di permanenza temporanea e assistenza*, Gennaio 2004.

23 Cfr Amnesty International, *Rapporto Annuale 2005*, EGA Editore, Torino, 2005.

stampa e al diritto di informazione, e stilando un documento di protesta diretto al Viminale. È ricordato in particolare il tentativo, nel 2004, di documentare le condizioni all'interno di alcuni CPTA italiani da parte della trasmissione televisiva *Report*, su Rai3, condotta da Milena Gabanelli. Le forze di polizia tentarono perfino di impedire le riprese video all'esterno del centro, da dove si intravedevano le inferriate del cortile. Ogni richiesta di poter visitare i centri venne rifiutata.

Anche l'organizzazione Medici del Mondo (MDM), si è vista rifiutare più volte, per anni, l'autorizzazione del Ministero dell'Interno, fino al 2005, quando finalmente è riuscita a far entrare un suo operatore su richiesta di un trattenuto, come previsto dal Regolamento. Gli enti che sono riusciti a entrare nei centri, come MSF, *Amnesty*, Medici per i Diritti Umani, oltre a redigere rapporti scritti su quanto osservato all'interno delle strutture, hanno raccolto testimonianze di ex trattenuti (perché difficilmente dentro il centro viene dato il permesso di parlare con gli immigrati), riportano storie di negazioni, violenze, degrado. Emerge che l'assistenza generica prevista del regolamento, tra i diritti dei trattenuti, non viene di fatto realizzata. Al loro ingresso nel centro, gli immigrati, raramente ricevono informazioni sulla loro condizione, sul tempo di permanenza, sui diritti che gli spettano e soprattutto sulla possibilità di richiedere asilo. Il mediatore culturale o l'interprete non sono quasi mai presenti e i colloqui con l'assistente sociale sono possibili solo quando il trattenimento è previsto per lunghi periodi.

Amnesty International nel rapporto del 2005 riporta una lunga lista

di violazioni riscontrate nei diritti fondamentali dei trattenuti.²⁴ Ad esempio, il diritto a ricevere pasti preparati tenendo conto il più possibile della religione è uno di quelli che più frequentemente risulta non rispettato. Anche il diritto a ricevere visite è limitato dalla separazione tra il trattenuto e il suo visitatore, costretti ad avere il colloquio attraverso un vetro. A livello sanitario è stato rilevato che in molti casi le attività sanitarie non sono svolte dalle Asl, come dovrebbe invece avvenire, ma delegate all'ente gestore del CIE. Una gestione privata non prevede però servizi specialistici, come l'assistenza alla tossicodipendenza o l'assistenza psichiatrica, e dunque in molti centri gli immigrati non possono godere di questo tipo di servizi. Fatto ben più grave è l'assenza di procedure da applicare in caso di malattie infettive che potrebbero diffondersi all'interno dei centri, in quanto in molti centri non è presente un'area volta a isolare gli eventuali casi sospetti di malattia infettiva. Per ciò che riguarda la somministrazione di sedativi o altri farmaci, gli psicofarmaci vengono usati in maniera sistematica all'interno dei centri, spesso senza neanche la prescrizione di uno psichiatra, ma con soltanto quella di medici generici. Il livello di igiene generale, secondo *Amnesty*, è molto basso: le condizioni di alcuni centri risultano insalubri, mancanti di prodotti per l'igiene, di biancheria adeguata e pulita.²⁵

In merito al diritto all'uso di attrezzature sportive e altre attività ricreative all'interno dei centri, ciò dipende molto dalla struttura e dall'ente gestore. La noia e la totale inerzia regnano sovrani nella maggior parte dei CIE, conducendo spesso i trattenuti verso crisi

24 Cfr Amnesty International, *Rapporto Annuale 2005*, EGA Editore, Torino, 2005.

25 Cfr Amnesty International, *Rapporto Annuale 2005*, EGA Editore, Torino, 2005.

depressive. Un' immigrata moldava, trattenuta nel centro di Bologna, racconta: «Qualcuno durante il giorno va nella stanza dove si possono fare delle attività, quelle che si fanno fare ai bambini per tenerli buoni, come pitturare, fare dei braccialetti...»²⁶ È paradossale considerare di intrattenimento questo tipo di attività, a fronte del dramma quotidiano che queste persone vivono vedendosi togliere la libertà e i diritti. Altre testimonianze riportano di partite di calcio fatte per passare il tempo, giocate a piedi scalzi siccome non c'erano scarpe disponibili per tutti²⁷; o di giornate passate a guardare fuori dalla finestra, fumando sigarette. Un tempo difficile da far passare, una sorta di limbo in cui aspettare di sapere quando e come essere espulsi. Dalla testimonianza di un ragazzo sudamericano rinchiuso nel centro di Milano:

Ogni tanto andavo in cortile, giocavo un po' a pallone. Ma per il resto stavo in camera tutto il giorno. Dormivo, mi svegliavo, tornavo a dormire, aspettavo che passava il giorno, e così un altro giorno e un altro giorno, chè se mi mettevo a pensare, un giorno mi diventava una settimana...²⁸

Non si può non parlare, infine, del problema delle violenze, fisiche e psicologiche, ad opera delle forze dell'ordine e talvolta anche dei gestori, denunciate dai trattenuti. *Amnesty International* si è più volte dichiarata preoccupata per le continue testimonianze di aggressioni fisiche, costrizioni e uso improprio di farmaci (in particolare sedativi) delle quali molti trattenuti si sono definiti vittime. Sono stati denunciati moltissimi abusi di matrice razzista: nella maggior parte di vilipendio alla religione, come testimonianze che riportano di episodi di distruzione del Corano, ingestione forzata di carne di maiale,

26 Marco Rovelli, *Lager italiani*, Roma, BUR Biblioteca Universale Rizzoli, 2006, cit. p.88.

27 Cfr Fabrizio Gatti, *Io clandestino a Lampedusa*, in «L'Espresso on line», 6 ottobre 2005.

28 Marco Rovelli, *Lager italiani*, Roma, BUR Biblioteca Universale Rizzoli, 2006 cit. p. 162.

esibizione di filmati pornografici e altre violenze psicologiche.²⁹

Dopo tali considerazioni risulta necessario aprirsi a una riflessione più ampia per affermare che la natura stessa di questi centri siano totalmente da mettere in discussione, in quanto contraria a dichiarazioni internazionali sui diritti umani e alla stessa Costituzione Italiana. L'art 13 comma I della Costituzione recita infatti che:

La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.³⁰

L'essere privati della libertà personale, senza aver commesso di fatto un reato penale, ma soltanto amministrativo, risulta essere un principio anticonstituzionale.

A fronte delle continue violazioni dei diritti umani e dei principi costituzionali riscontrate e analizzate, terminerei con una domanda: i CIE risultano essere effettivamente misure utili di contrasto dell'immigrazione irregolare? Considerando che secondo le stime della Fondazione ISMU del 2009, gli immigrati irregolari presenti in Italia sono 560.000³¹, l'inefficacia dei CIE appare del tutto evidente. Nel corso del 2009 nei CIE italiani sono stati trattenuti 10.913 immigrati, con un rimpatrio effettivo di soltanto il 39%, percentuale che risulta addirittura inferiore a quella del 2008, quando furono rimpatriati il 41% dei trattenuti. Se si tiene conto che nel 2009 il periodo di trattenimento è stato prolungato fino a sei mesi, è evidente

29 Cfr Amnesty International, *Rapporto Annuale 2005*, EGA Editore, Torino, 2005.

30 Costituzione della Repubblica Italiana, Art 13, Comma I.

31 Fondazione Ismu, 2009, in Medici per i Diritti Umani onlus, *UNA STORIA SBAGLIATA rapporto sul centro d'identificazione ed espulsione di Ponte Galeria*, Novembre 2010, p.11.

quanto queste strutture risultino inefficaci.³²

Alle stregua di tali considerazioni diviene dunque spontaneo riflettere su quale sia l'utilità effettiva di questi centri. Di certo si può dire che, dal momento in cui non rispondono agli scopi dichiarati, possono essere considerati solamente l'emblema di una politica di contrasto all'immigrazione fondata su un sistema di sicurezza e punizione, contenimento e segregazione, per quelle categorie di persone che risultano socialmente indesiderate alla società italiana. Perché in un mondo globalizzato come quello odierno la circolazione di beni, merci, e anche di individui è possibile solamente quando sono i paesi ricchi a controllarla e gestirla, a servizio dei loro interessi. Quando avviene tra gli stessi paesi sviluppati, la migrazione è libera ed accettata, e anche quando imprenditori, commercianti e turisti benestanti si muovono verso i paesi del sud del mondo, nessuno contesta questa migrazione. Sono invece i poveri, possessori non di beni economici ma soltanto del loro corpo, a essere esclusi dalla libertà di circolazione, privati del diritto di movimento. Se tentano di sottrarsi alle misere condizioni di esistenza nei loro paesi, muovendosi verso altri, vengono inevitabilmente bollati come clandestini, e quindi fuorilegge, criminali. Questa esclusione fondata sulla clandestinità non risulta essere altro, nell'era della globalizzazione, che funzionale al mantenimento di gerarchie e divisioni tra economie ricche e povere.

33

32 Cfr Medici per i Diritti Umani onlus, *UNA STORIA SBAGLIATA rapporto sul centro d'identificazione ed espulsione di Ponte Galeria*, Novembre 2010, p.11

33 Cfr Alessandro Dal Lago, *Non-persone. L'esclusione dei migranti in una società globale*, Feltrinelli, 2004, pp. 252-253.

6. Un rapporto sul CIE di Ponte Galeria di Roma

Il 14 ottobre 2010 l'organizzazione umanitaria e di solidarietà internazionale *Medici per i diritti umani*, MEDU, è entrata nel centro di identificazione ed espulsione Ponte Galeria di Roma. La visita fa parte del programma *Osservatorio sull'assistenza socio-sanitaria per la popolazione migrante nei CPTA/CIE* al quale MEDU ha dato vita nel 2004. Si tratta della quinta volta che gli operatori di MEDU si recano all'interno della struttura di Roma, anche se l'ultima visita risale al 2008 dato che nel corso del 2009 non è stato possibile entrare nel Cie per un rifiuto della richiesta da parte della Prefettura. Durante le visite gli operatori di MEDU vengono accompagnati dal direttore del centro, dal responsabile sanitario e da un rappresentante della Prefettura. Non gli è possibile interloquire per più di un brevissimo tempo con i trattenuti e la richiesta di una seconda visita al centro per sostenere dei colloqui con loro non viene autorizzata dal Prefetto. Oltre a osservare attentamente i luoghi MEDU ha raccolto informazioni e testimonianze da uomini e donne che hanno vissuto l'esperienza della reclusione a Ponte Galeria, nonché di associazioni e operatori che vi lavorano.³⁴

Il CIE di Ponte Galeria è stato aperto nel 1998 e si trova nella periferia sud-ovest di Roma. È il più grande dei centri presenti sul territorio italiano. Fino al febbraio 2010 la sua gestione era affidata alla Croce Rossa Italiana, ma da marzo dello stesso anno è gestito dalla cooperativa Auxilium. Durante i dodici anni di funzionamento il

³⁴ Cfr Medici per i Diritti Umani onlus, *UNA STORIA SBAGLIATA rapporto sul centro d'identificazione ed espulsione di Ponte Galeria*, Novembre 2010, pp. 3-4

centro è stato più volte attraversato da scioperi della fame, proteste e rivolte. L'ultima si è scatenata il 3 giugno del 2010. Il giornale *Repubblica* dell'11 giugno 2010 pubblica parte della lettera scritta dagli immigrati detenuti al centro di Ponte Galeria diffusa da Radio Onda Rossa, nel quale spiegano i motivi che hanno innescato la protesta. Riporto alcuni punti salienti:

La sera del 3 giugno (...) è cominciata così: ci hanno detto 'se non mangi non prendi terapie' ma qui ci sono persone con malattie gravi come il diabete e se non mangiano e si curano muoiono. Uno di noi è andato a parlare con loro e l'hanno portato dentro una stanza davanti l'infermeria dove non ci sono telecamere e l'hanno picchiato. Così la gente ha iniziato ad urlare di lasciarlo stare. In quel momento sono entrati quasi cinquanta poliziotti con il loro materiale e con un oggetto elettrico che quando tocca la gente, la gente cade per terra. (...)Le guardie (...) si sono tutte spostate sopra il tetto vicino la caserma dei carabinieri qui dentro, dove sta il campo da calcio. Dalla parte sinistra sono entrati altri cinquanta poliziotti. Quando abbiamo visto militari, carabinieri, polizia, finanza e squadra mobile sui tetti, uno di noi ha cercato di capire perché stavano picchiando il ragazzo nella stanza. 'Vattene via sporco': un poliziotto ha risposto così. In quel momento siamo saliti tutti sopra le sbarre e qualcuno ha bruciato un materasso e quindi i poliziotti si sono spaventati e sono andati fuori le mura per prendere qualcuno che scappava. Da quella notte (...) non ci hanno fatto mangiare né prendere medicine per due giorni. Abbiamo preso un rubinetto vecchio e abbiamo spaccato la porta per uscire e quando la polizia ha visto che la porta era aperta hanno preso caschi e manganelli e ha picchiato il più giovane del centro, uno egiziano. L'hanno fatto cadere per terra e ci hanno picchiati tutti anche con il gas, hanno rotto la gamba di un algerino e hanno portato via un vecchio che la sua famiglia e i suoi figli sono cresciuti qui a roma, hanno lanciato lacrimogeni e hanno detto che noi abbiamo fatto quel fumo per non far vedere niente alle telecamere. Così hanno scritto sui giornali.³⁵

La testimonianza di quanto accaduto al Ponte Galeria è soltanto uno degli episodi di maltrattamenti e violazioni che si verificano nei CIE, innescando la rabbia e la protesta dei trattenuti. La capienza del centro di identificazione ed espulsione di Ponte Galeria è di 366

35 Lettera denuncia dal Cie Ponte Galeria "Ecco come viviamo in questa prigione" da «Repubblica online» 11 giugno 2010 <http://roma.repubblica.it/cronaca/2010/06/11/news/cie_ponte_galeria-4750893/>

persone. Al momento della visita di MEDU erano presenti 250 immigrati: 100 uomini prevalentemente provenienti dal Maghreb e 150 donne prevalentemente nigeriane. Secondo quanto riferito dall'ente gestore il centro non è assolutamente sovraffollato e nel periodo di massima capienza i trattenuti presenti arrivavano a 299. Secondo la prefettura le nazionalità degli immigrati maggiormente presenti nel 2010 sono state: Romania, Nigeria, Marocco, Algeria, Ucraina e Serbia. La maggioranza degli uomini trattenuti provengono già da una situazione di detenzione in carcere, mentre tra le donne circa l'80% è vittima della prostituzione.³⁶ Soprattutto gli ex detenuti fanno parte di una tipologia di trattenuti che, per ovvie ragioni, non dovrebbero trovarsi a convivere con altri immigrati con percorsi di vita e prospettive spesso del tutto differenti. Inoltre, ritrovandosi a passare dalla galera al CIE, queste persone leggono il loro trattenimento come un ingiusto prolungamento della pena già scontata.

Le prostitute, che nella quasi totalità dei casi sono vittime di tratta, sono un campione molto numeroso all'interno del CIE, che non rappresenta minimamente la struttura più idonea per avviare percorsi di assistenza e protezione sociale verso persone rese estremamente vulnerabili dalle circostanze.

L'aspetto del Ponte Galeria è a tutti gli effetti quello di una struttura penitenziaria, delimitato da alte mura e posto sotto la costante vigilanza delle forze dell'ordine. Le aree maschili e femminili sono divise da recinzioni metalliche costituite da sbarre alte 5 metri.

³⁶ Cfr. Medici per i Diritti Umani onlus, *UNA STORIA SBAGLIATA rapporto sul centro d'identificazione ed espulsione di Ponte Galeria*, Novembre 2010, p.5.

Ciascuna area è suddivisa in settori con due camerate che forniscono i servizi igienici per tutti. I dormitori sono da otto posti letto per gli uomini e da sei per le donne. Per ciascun settore vi è un piazzale di cemento all'aperto di circa 70 mq. Ogni area è sottoposta a videosorveglianza.

Nei diritti dei trattenuti è esplicitato il diritto alle attività ricreative, se secondo quanto riportato da MEDU nel centro di Ponte Galeria è stato operato un incremento. Le attività in corso di avviamento riferite dall'ente gestore sarebbero: corsi di italiano, arte terapia, cinema pomeridiano. Sono inoltre presenti una piccola biblioteca e spazi per le attività di culto. Le camerate sono fornite di televisioni.

Dell'assistenza sanitaria si occupa l'ente gestore: tutti i pazienti ricevono una prima visita all'arrivo nel centro. Al Ponte Galeria sono presenti 7 medici e 3 infermieri, più 6 o 7 infermieri volontari, che garantiscono una presenza medica per le intere 24h. Dalle ore 9 alle 21 è prevista anche l'assistenza psicologica, grazie a un'equipe di 3 psicologhe e 2 assistenti sociali. L'ambulatorio dentistico, che nella visita del 2008 del MEDU era presente nel centro, è stato chiuso. I collegamenti con l'ASL di riferimento, che in questo caso è l'ASL Roma D, è difficile, poiché il personale esterno non può accedere al centro. I trattenuti che hanno bisogno di cure specialistiche presso strutture esterne, non disponibile all'interno del CIE, vengono accompagnate in ambulanza con la scorta. Le patologie più frequentemente riscontrate negli immigrati approdati nei centri sono croniche, come ipertensione, diabete e cardiopatie.

In una lettera inviata al quotidiano Repubblica, i trattenuti del

Ponte Galeria descrivono così le loro condizioni:

Qui dentro ci danno da mangiare il cibo scaduto, le celle dove dormiamo hanno materassi vecchi e quindi scegliamo di dormire per terra, tanti tra di noi hanno la scabbia e la doccia e i bagni non funzionano. La carta igienica viene distribuita solo due giorni a settimana, chi fa le pulizie non fa nulla e lascia sporchi i posti dove ci costringono a vivere. (...) Ci sono detenuti che vengono dai Cie e anche dal carcere che sono stati abituati a prendere la loro terapia, ma qui ci danno sonniferi e tranquillanti per farci dormire tutto il giorno. Quando chiediamo di andare in infermeria perché stiamo male, l'auxilium ci costringe ad aspettare e se insistiamo una banda di 8-9 poliziotti ci chiude in una stanza con le manette, s'infilano i guanti per non lasciare traccia e ci picchiano forte. Per fare la barba devi fare una domandina e devi aspettare, un giorno a settimana la barba e uno i capelli. Non possiamo avere la lametta. Ci chiamano ospiti ma siamo detenuti.³⁷

Anche gli atti di autolesionismo a Ponte Galeria sono frequenti, secondo quanto dichiarato dal medico del centro. Nel mese di marzo 2010 si presentavano in infermeria circa 10-12 persone al giorno con lesioni auto inferte, soprattutto tagli di lametta da barba e tentati impiccamenti. Bisogna ricordare che nel 2009 al centro Ponte Galeria hanno avuto luogo tre dei quattro decessi avvenuti in tutti i CIE presenti in Italia. Uno di questi casi riguardava un suicidio per impiccamento che ha visto vittima la giovane tunisina Nabruka Mimuni, che si è tolta la vita il 6 maggio 2009, il giorno prima di essere rimpatriata. Questi atti estremi, insieme alle proteste e alle rivolte che hanno avuto luogo nei primi mesi dell'anno 2010, testimoniano il drammatico clima di disagio all'interno del CIE.

Per quanto riguarda la somministrazione di psicofarmaci, il direttore sanitario del Ponte Galeria riferisce che vi sia una forte richiesta di sedativi da parte dei trattenuti per placare gli stati ansiosi.

37 Lettera denuncia dal Cie Ponte Galeria, *Ecco come viviamo in questa prigione*, «Repubblica Online» 11 giugno 2010, <http://roma.repubblica.it/cronaca/2010/06/11/news/cie_ponte_galeria-4750893/>.

Da quanto riferito dallo stesso direttore, circa il 50% degli “ospiti” assume psicofarmaci, e in particolare ansiolitici. Il medico del centro afferma che prima dell'arrivo del nuovo ente gestore, venivano somministrati eccessivamente e impropriamente psicofarmaci a scopo sedativo, in particolare l'antiepilettico clonazepam. Molti di questi farmaci vengono somministrati dai medici generici senza consulenza specialistica dello psichiatra. Per quanto riguarda i trattenuti tossicodipendenti, vengono concordate terapie di intervento tra il personale medico del centro e il Ser.T di riferimento (servizio per le tossicodipendenze del Servizio Sanitario Nazionale).

Nelle considerazioni finali del rapporto sul Ponte Galeria, MEDU fa un bilancio complessivo dell'efficacia del centro riguardo gli scopi dichiarati: cioè l'identificazione e il rimpatrio dei trattenuti. Ciò che ne emerge sono risultati completamente inefficaci, dato che la percentuale degli espulsi nei primi nove mesi del 2010 è solo del 43% rispetto al totale dei trattenuti, dunque, meno della metà viene effettivamente rimpatriata. Una percentuale che è rimasta la stessa dal 2009, quando l'8 agosto è entrata in vigore la modifica del periodo di trattenimento, prolungato a 180 giorni. Ciò a dimostrazione del fatto che, innalzare da due a sei mesi il trattenimento, non è stato utile a rendere le espulsioni più efficaci, e raggiungere, così, gli scopi dichiarati.³⁸

³⁸ Cfr. Medici per i Diritti Umani onlus, *UNA STORIA SBAGLIATA rapporto sul centro d'identificazione ed espulsione di Ponte Galeria*, Novembre 2010, p.10

Capitolo secondo

Diritti proclamati – diritti negati

«Si potrebbe pensare che [...] l'uguaglianza di tutti gli esseri umani e il loro diritto a muoversi liberamente per il mondo per trovarvi un'esistenza decente siano principi ovvi, anche se privi di una formulazione netta. Ma non è così. L'umanità viene divisa in maggioranze di nazionali, cittadini dotati di diritti e di garanzie formali, e in minoranze di stranieri illegittimi (non cittadini, non nazionali) cui le garanzie vengono negate di diritto e di fatto [...] Bisognava comprendere come la comparsa di stranieri in cerca di lavoro o di opportunità sociali abbia fatto sparire d'incanto diversi luoghi comuni sull'umanità, tolleranza e razionalità della nostra cultura» [Dal Lago 2004]

1. Le origini dei Diritti Umani

Già in documenti dell'età antica, risalenti al 1700 a.C, come il Codice Hammurabi, è possibile individuare alcuni principi che in seguito saranno definiti “diritti umani”: il re babilonese in seguito alle sue conquiste territoriali specificò alcuni punti che garantissero la giustizia in Mesopotamia. Anche nel Vecchio Testamento i dieci comandamenti richiamano a specifici valori, come il rispetto della vita e della proprietà altrui, fino alla figura di Cristo, nel Nuovo Testamento, con i principi di uguaglianza di tutti gli uomini davanti a Dio e del “Non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te”. Anche nella tradizione classica ritroviamo numerosi richiami alla salvaguardia dei diritti fondamentali: nella Grecia antica regnava il principio dell'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge e a tutti era

riconosciuto il diritto di partecipare al governo della città.³⁹

Il primo documento che codifica per iscritto dei diritti individuali, è la *Magna Charta*, redatta in Francia, nel 1215, da alcuni nobili e religiosi inglesi, che per volontà del re Giacomo I erano stati esiliati. Con questo documento, gli esuli denunciarono il sopruso subito, e per la prima volta si tentò di dare un limite al potere arbitrario del re garantendo alcuni diritti imprescindibili dei sudditi. Uno di questi principi, valido ancora oggi, riguarda il divieto di arrestare qualsiasi uomo libero per motivi non espressamente previsti dalla legge.

Il diritto naturale, dal quale derivano i diritti umani, ha ricevuto il contributo di numerosi filosofi cristiani, tra i quali il più importante: San Tommaso d'Aquino (1225-1274). Secondo il filosofo e teologo, tutti gli uomini, qualunque sia il loro status, sono soggetti alla volontà di Dio; dunque l'autorità terrena è limitata dalle leggi divine e tutti gli esseri umani sono dotati di un'unica identità individuale, indipendente dal loro ruolo nella società civile.

Alla fine del 1500, grazie al filosofo Ugo Grozio, inizia a farsi strada l'idea che il diritto naturale dovesse fondarsi su un pensiero laico, e distanziarsi dalle verità divine. Nella sua opera principale, *De iure belli ac pacis*, Grozio parla del diritto scientifico, secondo cui, le leggi, per essere valide, devono trascendere dalla spiritualità e formularsi unicamente attraverso la ragione. Le teorie di Grozio aprirono la strada alle dottrine filosofiche, giuridiche e politiche elaborate nei secoli XVII e XVIII che riconoscevano ai diritti umani fondamento e inalienabilità.

Nel periodo illuminista, intorno al 1700, la ragione diviene

³⁹ Cfr A. Marchesi, *Introduzione ai diritti umani*, Edizioni Cultura della Pace, 1998

l'elemento in cui riporre la totale fiducia, l'unico strumento necessario e sufficiente a costruire una teoria del diritto e dello Stato senza bisogno di dover ricorrere ai costumi, alla tradizione, alla religione.⁴⁰ Il periodo della visione tomista del mondo (riferito a S.Tommaso d'Aquino) viene lasciato alle spalle e si apre la strada al diritto naturale moderno laico-razionalista. Uno dei maggiori esponenti di questa nuova epoca fu John Locke (1632-1704), che riconosce per natura a tutti gli uomini alcuni diritti innati e inviolabili: diritto alla vita, alla libertà e alla proprietà. Secondo i filosofi illuministi come Locke, il potere sovrano non deriva più dall'autorità divina, ma è il popolo che delega alcune funzioni a chi lo governa; ne consegue che se il sovrano non rispetta i patti, il popolo ha il diritto di ribellarsi non riconoscendo più la sua autorità.

Nel 1628 la *Petition of Rights* stilata dal Parlamento Inglese stabilisce il rispetto del ruolo del Parlamento, la libertà individuale e la "sicurezza del popolo" attraverso alcune norme inviolabili come: il divieto di arresto abusivo (art.2), il diritto per l'accusato di difendersi in un processo regolare (art.4), il rispetto dell'*habeas corpus* (art.5), il divieto dei tribunali eccezionali (artt.7 e 9) e delle pene corporali, il divieto di arresto arbitrario per chi si rifiuta di pagare le imposte (art.10).⁴¹

Durante il regno di Giacomo II, nel 1679, fu adottato l'*Habeas Corpus Act*, nel quale veniva nuovamente riconosciuto e sancito il diritto inviolabile di non essere arrestati arbitrariamente. Venivano inoltre specificate tutte le garanzie che spettavano all'imputato: poteva

40 Cfr G. Gilberti, *Diritti Umani*, Thema Editore, 1990, p.70

41 Cfr A. Marchesi, *Introduzione ai diritti umani*, Edizioni Cultura della Pace, 1998

essere giudicato o rilasciato entro venti giorni dall'arresto, poteva ottenere la libertà su cauzione e, in ogni caso, doveva essergli notificata subito l'imputazione. Nel 1689, a seguito delle rivoluzioni inglesi, Giacomo II fu costretto a fuggire lasciando la corona alla figlia Maria e al marito Guglielmo d'Orange, nuovi sovrani d'Inghilterra. Il Parlamento inglese sottopose i due nuovi sovrani ad una legge nota come *Bill of Rights* nella quale si sottoponeva la monarchia al potere del Parlamento impossibilitando la Corona di sospenderlo o scioglierlo. La superiorità della legge è così affermata come principio fondamentale e anche il re ne è sottoposto. Nessuna legge può essere approvata senza il concorso del Parlamento, che deve riunirsi frequentemente e i cui membri devono godere della totale libertà di espressione.

Ovviamente l'impostazione giuridica inglese venne esportata alle colonie americane, essendo infatti inglesi molti dei leaders dell'indipendenza americana. In molti dei documenti redatti durante le fasi della lotta tra Inghilterra e colonie non è difficile trovare espliciti richiami alle teorie del diritto naturale. Nella dichiarazione dello Stato della Virginia del 1776 si sancisce che tutti gli uomini sono per natura liberi ed indipendenti ed hanno diritto al godimento della vita e della libertà. È lo Stato che deve realizzare queste finalità, essendo democratico e rappresentativo del popolo sovrano⁴².

Nel 1787 fu sancita la Costituzione dei neonati Stati Uniti d'America che non riuscendo ad assorbire completamente tutti i diritti garantiti nelle precedenti dichiarazioni dei singoli stati, approvò qualche anno dopo, nel 1791, dieci emendamenti che costituiscono il

⁴² Cfr A. Marchesi, *Introduzione ai diritti umani*, Edizioni Cultura della Pace, 1998

Bill of Rights. In questo documento vengono esplicitati la libertà di religione, di parola, di stampa, d'associazione e il diritto di presentare petizioni al Governo. Nonostante il riconoscimento di tali fondamentali diritti, che secondo dichiarazione esplicita, appartenevano a tutti gli uomini, non si riuscì né a fermare il genocidio degli Indiani in tutto il Nord America né a impedire alla schiavitù di esistere.⁴³

Tornando all'Europa, verso la fine del 1700, la Francia dei lumi è mossa da forti correnti rivoluzionarie che chiedono la demolizione di un vecchio sistema assolutista di governo da sostituire con un nuovo ordine democratico. Secondo i rivoluzionari la sovranità di una nazione è nel popolo e il governo deve essere costituito dai cittadini per i cittadini. Qualunque governo che non risponda alle esigenze della gente può e deve essere cambiato in base alla volontà popolare.

Il 26 agosto 1789, all'inizio della Rivoluzione, l'Assemblea costituente approva la *Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino* contenente forti richiami alle teorie del contratto sociale e del diritto naturale di Locke e dei *philosophes* francesi, Rousseau e Montesquieu. Soprattutto *l'Esprit des Lois* di Montesquieu influenza particolarmente la dichiarazione, nei passaggi in cui si sostiene che la libertà politica di uno Stato è garantita da una costituzione, nella quale il potere legislativo, l'esecutivo e il giudiziario sono affidati ad organi diversi e indipendenti l'uno dall'altro.

Con Montesquieu condividono il pensiero della divisione dei poteri anche altri illuministi come Voltaire e l'italiano Cesare Beccaria,

⁴³ Cfr A. Marchesi, *Introduzione ai diritti umani*, Edizioni Cultura della Pace, 1998

che con la sua famosa opera *Dei Delitti e delle pene*, diede un contributo fondamentale alla discussione sul diritto penale, sostenendo il bisogno di rendere la pena proporzionale alla gravità del reato, ritenendo la tortura e la pena di morte mezzi inefficaci e barbari.⁴⁴

Il XIX secolo è periodo di forti e repentini cambiamenti: la comunità internazionale è in continua espansione, i rapporti tra gli Stati sono sempre più frequenti e la mobilità degli individui aumenta la sua portata. Tutto ciò impone la presa di coscienza in materia di diritti umani nel contesto internazionale e i primi accordi iniziarono ad essere condivisi da più stati. Molte nazioni accettarono progressivamente la norma consuetudinaria per la quale si imponevano di far osservare alcune regole minime nel trattamento degli stranieri che risiedevano sul loro territorio. In caso di violazione di tali regole, lo Stato di appartenenza del cittadino straniero era in dovere di garantire la sua difesa. Una delle prime misure a livello internazionale in difesa dei diritti umani fu adottata dal governo Inglese che per nel 1772 abolì la schiavitù nel Paese. Nel 1784 l'abolizione fu ottenuta da tutto l'Impero. Con il Congresso di Vienna del 1815, gli stati partecipanti cercarono di porre dei limiti alla legalità della schiavitù ma solo con la Conferenza di Berlino del 1885 si adottarono misure concrete, finché finalmente, alla seconda Conferenza di Bruxelles, nel 1890, 16 nazioni adottarono *l'Accordo Generale di Bruxelles* che condannava la tratta degli schiavi. La lotta alla schiavitù proseguì anche nel secolo successivo con l'adozione, nel 1926, della *Convenzione per la soppressione della tratta degli schiavi e*

44 Cfr A. Marchesi, *Introduzione ai diritti umani*, Edizioni Cultura della Pace, 1998

della schiavitù, adottata dalla Società delle Nazioni .⁴⁵

Anche la Società delle Nazioni pur avendo breve durata (dal 1919 al 1946) si interessò fortemente al tema dei diritti umani, trattando il problema della schiavitù, dello status delle donne, della prostituzione, della libertà di informazione, della protezione dei rifugiati e delle minoranze. Nel 1921 fu creata *l'Organizzazione per i Rifugiati*, detta anche *Ufficio internazionale Nansen*, dal nome dell'alto commissario della società delle nazioni Fridtjof Nansen, che si prestò a salvaguardare la sorte di due milioni di profughi sovietici e turchi. Inoltre alla fine della seconda guerra mondiale la Società delle Nazioni (convertitasi poi nell'Organizzazione delle Nazioni Unite) si fece garante di tutti i trattati conclusi in quel periodo al fine di proteggere le minoranze etniche, religiose, linguistiche, creatasi a seguito della riorganizzazione territoriale dell'Europa.

All'interno del diritto internazionale, i diritti umani subiscono, dunque, continue modifiche ed evoluzioni, passando principalmente attraverso tre fasi. Il primo periodo è stato soprattutto di interesse per il diritto individuale, con la tutela di diritti civili e politici, come il diritto di alla libertà della persona. In un secondo momento si cercò di dar spazio ai cosiddetti diritti economici, sociali e culturali: lo Stato, la collettività nazionale e la comunità internazionale dovevano creare condizioni tali da permettere ad ogni individuo di vivere al meglio delle sue possibilità, attraverso azioni politiche mirate. Infine, nella seconda metà del XX secolo si affermarono i cosiddetti diritti di *terza generazione*, come il diritto allo sviluppo, alla pace, alla tutela dell'ambiente, al patrimonio comune dell'umanità, alla

⁴⁵ Cfr A. Marchesi, *Introduzione ai diritti umani*, Edizioni Cultura della Pace, 1998

comunicazione. Il 12 ottobre 1929 è adottata dall'Istituto di Diritto Internazionale la *Déclaration des droits internationaux de l'homme*, in cui venivano sanciti il diritto alla vita, alla libertà, alla proprietà, alla libertà di parola e di religione e alla nazionalità.⁴⁶

Con la seconda guerra mondiale e i regimi totalitari la necessità di continuare ad affermare i diritti fondamentali della persona si fece ancora più forte. Gli scempi compiuti dal nazismo portarono alla luce la violenza il disprezzo avuto nei confronti dell'umanità. A tal proposito cito Cassese:

Si fece dunque strada il concetto che, se si voleva evitare il ripetersi delle sciagure provocate dal nazismo, bisognava prendere coscienza dell'importanza del binomio pace – diritti umani e operare, nel dopoguerra, perché questo binomio divenisse il fine essenziale di tutti gli Stati, e della comunità internazionale nel suo complesso

⁴⁷

Alcune tra le più autorevoli voci della scena mondiale nel periodo della grande guerra si levarono a sostegno del recupero dell'umanità perduta, tra cui Pio XII che, già nel 1931, con l'enciclica *Non abbiamo bisogno* dichiarava la propria preoccupazione per gli avvenimenti del periodo, sottolineando la necessità di combattere una battaglia per la libertà delle coscienze. Nel 1937 con l'enciclica *Mit brennender sorge* il Papa, ribadendo alcuni principi del Cristianesimo, respingeva il mito della razza e il concetto, ormai radicato, di superiorità dello Stato sull'uomo.

Nel 1941 il discorso del presidente americano Roosevelt, conosciuto come il discorso delle *Four Freedoms*, viene considerato

⁴⁶ Cfr A. Marchesi, *Intrduzione ai diritti umani*, Edizioni Cultura della Pace, 1998

⁴⁷ A. Cassese, *I diritti umani nel modo contemporaneo*, Editori Laterza, 1994, p.27

da molti il primo passo verso la nascita dell' Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU). Secondo Roosevelt gli Stati Uniti non possono esimersi dal partecipare alla guerra, ma devono farsi promotori di un percorso di creazione di una nuova società mondiale fondata sulla democrazia e il rispetto dei diritti. Le quattro libertà fondamentali enunciate nel famoso discorso sono: libertà di parola e di espressione, libertà religiosa, libertà dal bisogno (per la quale gli Stati Uniti per primi devono prestarsi attraverso riforme economiche), e libertà dalla paura, ossia diritto alla sicurezza realizzabile attraverso il disarmo in modo che nessuna nazione possa porsi in condizioni di attacco verso altre. Pochi mesi dopo il discorso di Roosevelt, le *four freedoms* venivano inserite nella *Carta Atlantica*, adottata da Roosevelt e dal Primo Ministro inglese Churchill, e sottoscritta poi da numerosi governi dei paesi Alleati. Si ribadiscono gli obiettivi di stabilire una situazione di pace in cui a tutti gli uomini siano garantiti la libertà dal bisogno e dalla paura, e si auspica alla collaborazione tra le Nazioni sul piano economico per garantire a tutti i Paesi l'avanzare del progresso economico. Vengono inoltre richiamati i principi di autodeterminazione dei popoli, di cooperazione internazionale, di libero commercio; si condannano l'uso della forza e della violenza, le annessioni di territori e le dittature tiranniche.

Dopo tali premesse, il 1° gennaio del 1942, ventisei nazioni firmano la *Dichiarazione delle Nazioni Unite*, nella quale si chiarivano le intenzioni di dar vita all'Organizzazione delle Nazioni Unite. Nell'ottobre del 1944 Stati Uniti, Gran Bretagna, Unione Sovietica e Cina elaborarono un primo statuto che fu poi approvato il

16 giugno del 1945 come *Carta delle Nazioni Unite*. Si apre una nuova importantissima fase della storia dell'umanità nella quale si fa forte l'esigenza di tutelare i diritti umani attraverso il diritto internazionale. Già nel preambolo le Nazioni Unite esprimono la volontà di salvaguardare i diritti fondamentali dell'uomo e salvare le future generazioni da nuove guerre.⁴⁸ Tra i fini riportati nell'art 1 cito:

1. Mantenere la pace e la sicurezza internazionale (...)
2. Sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto e sul principio dell'eguaglianza dei diritti e dell'auto - decisione dei popoli (...)
3. Conseguire la cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi internazionali di carattere economico, sociale, culturale ed umanitario, e nel promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione; (...)⁴⁹

2. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (DUDU)

Nonostante nella *Carta delle Nazioni Unite* si proclamasse l'esigenza di diffondere e garantire i diritti umani, non è presente in essa nessun riferimento specifico o elenco che indichi di quali diritti si parli con precisione. Così contemporaneamente alla Carta si iniziò a pensare di redigere una lista dei diritti umani. Il 16 febbraio 1946 venne istituita una Commissione per i Diritti Umani composta da 18 membri e presieduta da Eleanor Roosevelt, con il compito di elaborare un "*International Bill of Rights*", un testo che fosse il più possibile pragmatico, e potesse essere assunto come guida da tutte le nazioni e

⁴⁸ Cfr A. Marchesi, *Introduzione ai diritti umani*, Edizioni Cultura della Pace, 1998

⁴⁹ Testo scaricabile dal sito < <http://www.unhcr.it> >

da tutte le persone. Stilare il documento non risultò facile ai 58 stati membri delle Nazioni Unite ma il 10 dicembre 1948 a New York l'Assemblea Generale dell'Onu adotta la *Dichiarazione Universale dei Diritti Umani* (DUDU), trenta articoli in cui vengono sanciti diritti civili, sociali, culturali, politici, economici.⁵⁰ Nel preambolo si indica come obiettivo quello di salvare le future generazioni da nuove guerre, che hanno già terribilmente afflitto l'umanità in periodi precedenti. Sono infatti passati pochi anni dalla fine della seconda guerra mondiale e guardandosi indietro sono ancora vive le immagini di violenze, di stermini, della perdita di milioni di vite umane. “*Mai più*” era la consegna presa in carico dall'Onu nel redigere la DUDU: l'ordine, la pace ed il rispetto dei diritti fondamentali della persona avrebbero dovuto essere da allora tutelati e garantiti.⁵¹

René Cassin, uno dei padri fondatori della Dichiarazione, ha definito il testo della Dichiarazione come un tempio sostenuto da quattro pilastri.

Il primo è costituito dai diritti della persona: il diritto all'uguaglianza (art.1), alla vita, alla libertà e alla sicurezza (art.3), diritto a non subire punizioni o trattamenti inumani crudeli (art.5), diritto al riconoscimento come persona giuridica e di tutte le garanzie giudiziarie (artt.6/11). Il secondo pilastro è invece dedicato ai diritti che spettano all'individuo in quanto “sociale”: il diritto alla privacy (art.12), alla libertà di movimento (art.13) e di cercare asilo in altri Paesi (art.14), il diritto ad avere una cittadinanza (art.15), il diritto di sposarsi (art.16), diritto alla proprietà privata (art.17), libertà religiosa

50 Cfr A. Marchesi, *Introduzione ai diritti umani*, Edizioni Cultura della Pace, 1998

51 Cfr Amnesty International Italia “Amnesty International e la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” <www.amnesty.it/dichiarazione-universale-diritti-umani-uomo>

e di pensiero (art.18), libertà di espressione (art.19), di riunione e associazione (art.20). In seguito si riporta la parte dei diritti politici come il diritto a partecipare alla costituzione del governo del proprio paese e del suo funzionamento (21 e 22). Infine i diritti economici e sociali: diritto al lavoro e ad un'equa retribuzione (art.23), al riposo e allo svago (art.24), all'assistenza sanitaria (art.25). Gli articoli 28, 29 e 30 concludono dando disposizioni sulle modalità attraverso le quali realizzare pienamente i diritti, affinché ognuno possa vivere in una società dove tutti l'umanità è rispettata e i diritti e le libertà di una persona non limitino quelli di un'altra. L'Italia firma la DUDU alla sua ammissione alle Nazioni Unite il 14 dicembre 1955.⁵²

Nel terzo capitolo riprenderò i principi della *Dichiarazione* per sviscerare se la sua valenza può veramente definirsi universale, e quindi includere l'intera umanità.

3. La Convenzione di Ginevra e il diritto d'asilo

La parola “asilo” deriva dal greco “asylon” ed indica un luogo sacro, che non può essere violato, ma significa anche protezione, un qualcosa che non può essere soggetto a cattura. Per tutto il medioevo gli asili erano rappresentati dalle istituzioni religiose, considerate inviolabili, luoghi sicuri di rifugio per coloro i quali sfuggivano il potere secolare, ad esempio i templi greci, o per il cristianesimo le chiese, nelle quali veniva concesso l'asilo religioso, ritenuto espressione della legge divina. Ma con la nascita degli Stati Nazionali

⁵² Cfr A. Cassese, *I diritti umani nel modo contemporaneo*, Editori Laterza, 1994, p.32

e la delegittimazione del potere della Chiesa il potere assoluto di amministrare la giustizia entro i propri confini fu assunto da parte di ciascuno Stato sovrano e il così detto "privilegio del santuario" fu abolito dapprima in Francia nel 1515 da Luigi XII e poi in Inghilterra nel 1625 da un Act of Parliament. Si passò dal concetto di asilo religioso a quello di asilo diplomatico in base al quale i cittadini di uno Stato chiedevano rifugio alle rappresentanze diplomatiche straniere che avevano sede in quello Stato.⁵³

Tornando a periodi più recenti, è solo a partire dal secondo dopoguerra che il tema dei rifugiati inizia ad essere preso in considerazione a livello internazionale, come conseguenza dei grandi flussi di migranti esuli che erano stati accolti dall'Europa. Già nell'art 14 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1948 si dispone che ogni individuo, se perseguitato nel suo paese, ha il diritto di chiedere asilo in altri paesi.

Il 28 luglio 1951, viene adottata a Ginevra la Convenzione delle Nazioni Unite, nella quale all'art. 1, viene stabilito lo Status di Rifugiato:

Chiunque avendo un fondato timore di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale od opinioni politiche, si trova fuori dal paese di cui è cittadino e non può, o a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale paese; oppure che, non avendo cittadinanza e trovandosi fuori dal paese in cui risiedeva abitualmente non può o non vuole tornarvi a causa di tale timore.

Sono quattro i requisiti necessari per il riconoscimento dello status

⁵³ Cfr Simona Smeraldi, *Il diritto d'asilo nell'Unione europea*, Università degli studi di Roma "La Sapienza", Facoltà di Scienze Politiche indirizzo Politico-Internazionale, a.a 2004-2005 p. 4

di rifugiato:

- La fuga dal proprio Paese. Il rifugiato, per essere considerato tale, deve essere materialmente uscito dal proprio Stato d'origine.
- Il fondato timore di persecuzione: il rifugiato deve dimostrare elementi reali della persecuzione che lo coinvolgono direttamente e dunque la sua necessità di ricevere asilo.
- Motivi specifici di persecuzione. La persecuzione deve riguardare uno dei motivi citati nel medesimo art. 1 della stessa Convenzione: persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o di opinioni politiche.
- L'impossibilità di avvalersi della protezione del proprio paese di origine.

Inoltre la Convenzione di Ginevra comprende norme che mirano all'effettiva tutela del rifugiato sul territorio nel quale ha chiesto protezione. L'art. 32 dispone il pieno diritto del rifugiato a ricevere una difesa. Nell'articolo 33 si afferma il principio del *non refoulement*: nessuno degli Stati contraenti può espellere o respingere un rifugiato proveniente da territori dove la sua vita o la sua libertà possono essere minacciate a causa dei motivi già citati nell'articolo uno. Al comma 2 dello stesso articolo è però specificato che tale disposizione non può essere invocata da un rifugiato sul quale vi siano elementi che portino a considerarlo come un pericolo per il paese in cui si trova, poiché ad esempio ha compiuto un reato grave o un delitto, e costituisce una

minaccia per la comunità.

Fino al 1967, la Convenzione di Ginevra era caratterizzata da due gravi limitazioni: la prima era quella che non permetteva di richiedere lo status di rifugiato a coloro che avevano subito persecuzioni per fatti antecedenti al 1 gennaio 1951, mentre la seconda restringeva il campo di applicazione della Convenzione ai soli rifugiati europei. Finalmente nel 1967, a seguito dell'approvazione del Protocollo Aggiuntivo di New York, tali misure sono decadute. Ancora oggi la Convenzione di Ginevra del 1951 e il Protocollo Aggiuntivo di New York del 1967 sono i due più importanti riferimenti del diritto internazionale dei rifugiati.

Durante il corso degli anni '80 è stato forte il tentativo da parte degli stati membri dell'Unione Europea di integrare le politiche sull'immigrazione, e in particolar modo quelle riguardanti il diritto d'asilo. Negli ultimi dieci anni sono state emanate misure comunitarie volte a disciplinare in modo comune la procedura di asilo, lo status di rifugiato, l'accoglienza dei migranti perseguitati nel proprio stato d'origine. Il 15 giugno 1990 a Dublino viene firmata la Convenzione nella quale gli Stati membri della Comunità Europea dispongono di coordinarsi nel trattamento dei richiedenti asilo. Vengono fissati criteri oggettivi per i quali ogni Stato membro si impegna nel trattamento delle richieste d'asilo e si stabiliscono i casi in cui la competenza ad esaminare una domanda di asilo, presentata in uno stato membro dell'UE, spetti ad un altro stato membro.⁵⁴ I criteri base per determinare la competenza dello Stato sono:

⁵⁴ Cfr Ics Consorzio Italiano di Solidarietà *“Rifugiati, la protezione negata. Primo rapporto sul diritto d'asilo in Italia”*

se ad un membro della famiglia del richiedente è stato riconosciuto lo status di rifugiato in uno Stato membro ove risiede legalmente, sarà quest'ultimo responsabile dell'esame della domanda. (art. 4) Se il richiedente asilo ha un permesso di soggiorno in corso di validità, lo Stato competente è quello che ha rilasciato il titolo di soggiorno o il visto (art. 5) Se il richiedente asilo provenendo da uno Stato non membro dell' U.E ha attraversato la frontiera di uno stato membro, quest'ultimo sarà competente ad esaminare la domanda (art.6).⁵⁵

La Convenzione di Dublino è ora parte del diritto comunitario, precisamente del Regolamento del Consiglio del 18 febbraio 2003, n. 343/2003.

4. Diritto d'asilo negato in Italia: i respingimenti in Libia

L'Italia continua a essere uno dei pochi stati membri dell'Unione Europea a non disporre di una legge organica in materia di asilo, sebbene l'art 10 della Costituzione italiana reciti: «Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. »⁵⁶.

La normativa sul diritto d'asilo è sempre stata inclusa, seppur in modo non esauriente, nelle disposizioni di legge relative all'immigrazione in generale. Lo dimostra l'art. 1 della legge n. 39/1990, la cosiddetta Legge Martelli, nella quale la disciplina in materia di asilo viene affrontata sinteticamente. Tali disposizioni vengono integrate e

⁵⁵ Di Mario, Proto, Longarizia, *Manuale di Legislazione sugli stranieri*, Ed. Laurus Robuffo , 2000

⁵⁶ Costituzione Italiana, art. 10

modificate nella successiva legge Turco-Napolitano, L. n.40/1998. Ma nel 2002 il Parlamento approva la cosiddetta Legge Bossi-Fini, n.189/2002, che modifica complessivamente la legge n. 40/98, apportando ulteriori modifiche anche all'articolo riguardante il diritto di asilo. Vengono introdotte novità come l'istituzione di centri di identificazione, all'interno dei quali vengono trattenuti quasi tutti i richiedenti asilo in attesa dell'esito dell'esame della loro domanda, e l'istituzione di 7 commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato (a Gorizia, Milano, Roma, Foggia, Siracusa, Crotone, Trapani).

Per la prima volta nell'ordinamento italiano viene disposta una limitazione della libertà personale a chi di fatto non ha compiuto reati, come i richiedenti asilo, rispetto ai quali si dispone il trattenimento presso i questi centri. L'evidente paradosso è che chi fugge dal proprio paese a causa di un timore o di una persecuzione difficilmente ha la possibilità di attendere le tempistiche di regolarizzazione dell'ingresso nel Paese in cui chiede rifugio, inoltre, dal momento in cui ottenere un qualsiasi visto dalle autorità diplomatiche italiane è difficilissimo, l'unica via di fuga, per i richiedenti asilo, sembra essere quasi sempre un viaggio affidato a trafficanti di esseri umani, dunque, un ingresso irregolare in Italia.

Dopo tali premesse sugli accordi dell'Unione Europea accettati dall'Italia e la legislazione nazionale, entrambi in materia di diritto d'asilo, è necessario prendere atto di quanto queste disposizioni siano state costantemente ignorate dall'Italia.

Il 29 dicembre 2007 a Tripoli viene firmato, dall'allora ministro

dell'Interno Giuliano Amato e dal ministro degli Esteri libico Abdurrahman Mohamed Shalgam, l'accordo tra Italia e Libia per il contrasto all'immigrazione clandestina. Il piano, messo a punto dopo un lungo negoziato tra i due ministri, diventa operativo soltanto nel febbraio 2009, dopo che nell'agosto 2008, il presidente del consiglio Silvio Berlusconi ha siglato il Trattato di Amicizia e Cooperazione Italia-Libia con Muammar Gheddafi, leader libico. Nell'art 19 del Trattato si dispongono misure di contrasto all'immigrazione clandestina:

(...) Sempre in tema di lotta all'immigrazione clandestina, le due Parti promuovono la realizzazione di un sistema di controllo delle frontiere terrestri libiche, da affidare a società italiane in possesso delle necessarie competenze tecnologiche. Il Governo italiano sosterrà il 50% dei costi, mentre per il restante 50% le due Parti chiederanno all'Unione Europea di farsene carico, tenuto conto delle Intese a suo tempo intervenute tra la Grande Giamahiria e la 'Commissione Europea.⁵⁷

Davanti alle coste libiche vengono predisposti pattugliamenti misti italo-libici. L'Italia impegna sei unità navali della guardia di finanza per operazioni di controllo, ricerca e salvataggio delle imbarcazioni irregolari che trasportano clandestini, sia che si trovino in acque territoriali libiche sia in acque internazionali. Si predispone anche un sistema di telerilevamento alle frontiere terrestri libiche, sempre in affidamento a società italiane.

I risultati delle misure di questo accordo ci riportano però a uno scenario avvilente: molti dei “barconi della speranza” partiti dalle coste africane, vengono intercettati dalla guardia costiera ancor prima

57 L. n.7 del 6 febbraio 2009 *Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008* scaricabile da <www.senato.it>

di approdare in Italia e ricondotti in Libia senza accertare l'identità di chi vi sia a bordo, ignorando così l'eventuale presenza di richiedenti asilo. Sono d'esempio i fatti del 6 maggio 2009 quando al largo delle coste siciliane arrivarono richieste di soccorso da tre imbarcazioni. sulle quali si trovavano circa 230 immigrati africani. Le motovedette della guardia costiera italiana intervennero trasportando i migranti a Tripoli, senza sostare neanche temporaneamente in porto italiano, né verificare se a bordo vi fossero persone con necessità di protezione internazionale o di soccorso sanitario di base.⁵⁸ Ulteriori intercettazioni e respingimenti si sono verificati nei mesi successivi: da quanto riferito dall'ambasciatore italiano in Libia, tra il 6 maggio e il 3 settembre 2009, sono state rinviate verso la Libia più di 1000 persone. Tra di loro erano presenti cittadini di Eritrea, Somalia e di altri paesi dell'Africa subsahariana.

A seguito di tali circostanze il 12 maggio 2009, Ron Redmond, portavoce dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), ha espresso serie preoccupazioni per questi respingimenti dall'Italia, in quanto fortemente contrari al diritto di asilo, e al principio di *non-refoulement*, che proibisce di rinviare qualsiasi persona verso luoghi nei quali i diritti umani fondamentali possano essere violati.⁵⁹ La Libia non fa parte della Convenzione sullo status di rifugiato del 1951, non possiede una legislazione nazionale in materia di asilo e neanche un sistema di protezione dei rifugiati, perciò non vi è alcuna garanzia che le persone che necessitano di protezione la

58 Cfr Amnesty International "*Libya of Tomorrow. What hope for human rights?*" - rapporto tradotto dal Coordinamento Rifugiati e Migranti della Sezione Italiana di Amnesty International, <www.meltingpot.org/IMG/pdf/Italia_del_report_Libia.pdf>

possano effettivamente trovare in Libia.

Soprattutto i Centri di Detenzione disposti in territorio libico, nei quali vengono rinchiusi molti dei migranti sorpresi nel tentativo di fuga irregolare, risultano essere teatro di costanti violenze e violazioni. Sotto la custodia delle autorità libiche i detenuti sono sottoposti a una detenzione a tempo indefinito in condizioni terribili, soggetti a violenze verbali, pestaggi e altri maltrattamenti, e in alcuni casi perfino alla tortura. Nel rapporto annuale 2009, *Amnesty International* riporta la storia di Seghen, eritreo, che nel 2008 è stato detenuto per circa due mesi nel centro di detenzione di Ajdebia. Seghen racconta che le guardie picchiavano sistematicamente senza motivo sia lui che gli altri detenuti, insultandoli. Le condizioni di vita all'interno delle carceri calpestavano totalmente la dignità umana.

Il 14 gennaio 2010 sull'Espresso online appare un articolo del giornalista Fabrizio Gatti intitolato "Morire nel deserto".⁶⁰ All'interno è riportato un video che documenta la morte di alcuni migranti, che dopo essere stati rimpatriati sulle coste libiche da parte della guardia costiera di Lampedusa, vengono lasciati a sé stessi appena oltre il confine, obbligati a proseguire con mezzi di fortuna o a piedi nel deserto del Sahara. Molti di loro, nel tentativo di raggiungere il fortino militare di Madama in Niger, a un centinaio di chilometri dal confine libico, muoiono durante il tragitto. Nel video i loro corpi sono ripresi coperti di sabbia, nella smorfia degli ultimi respiri.

Vedendo le immagini delle morti nel deserto viene da chiedersi come

59 Cfr Amnesty International "Libya of Tomorrow". *What hope for human rights?* - rapporto tradotto dal Coordinamento Rifugiati e Migranti della Sezione Italiana di Amnesty International, <www.meltingpot.org/IMG/pdf/Italia_del_report_Libia.pdf>.

60 Fabrizio Gatti *Morire nel deserto in «L'espresso online»* 14 gennaio 2010

sia possibile che l'Italia, in quanto Stato membro dell'Unione Europea, delle Nazioni Unite e partecipe degli accordi sui Diritti Umani, possa permettersi di violare tali disposizioni, rendendosi partecipe di scempi come il respingimento dei migranti in Libia con le disperate conseguenze che questo comporta.

5. Diritto alla cittadinanza: la negazione agli immigrati di seconda generazione

Il fenomeno migratorio in Italia si è ormai trasformato in un fatto ben radicato con carattere preciso e dalle dimensioni in costante crescita. Il dossier statistico annuale della Caritas, “Migrantes 2010”, fa una stima di circa 5 milioni di immigrati presenti nel territorio Italiano. Nel corso degli anni le caratteristiche dell'immigrazione italiana sono profondamente mutate. Si tratta oggi di un fenomeno che non riguarda più solamente singoli individui, come avveniva in passato, ma interi nuclei familiari. I minori stranieri ricongiunti o nati in Italia da genitori immigrati sono 932.675 secondo le ultime stime , circa il 22% del totale dei minori che risiedono in Italia.⁶¹

Vengono definiti “minori di seconda generazione”, dalla Raccomandazione del Consiglio d'Europa del 1984, i figli di genitori stranieri:

- nati nel paese di emigrazione dei genitori
- emigrati insieme ai genitori

<http://espresso.repubblica.it/dettaglio/morire-nel-deserto/2119367>
61 Dossier Statistico Caritas “Migrantes” 2010.

- ricongiunti ai genitori in seguito alla loro emigrazione

Lo stesso documento specifica che lo “status” di seconda generazione vale soltanto per i bambini stranieri che hanno compiuto almeno il ciclo di istruzione primaria nel paese di immigrazione dei genitori o comunque buona parte della loro formazione professionale, nel caso in cui si siano ricongiunti da adolescenti. Un gruppo, dunque, caratterizzato da coloro che vivono la loro crescita e socializzazione tra vecchie radici culturali del paese di origine e nuovi costumi della società in cui approdano e vivono.

In Italia la presenza di figli di immigrati è sempre più visibile nell'ambito scolastico, ma anche in quello professionale e lavorativo. Le fasce d'età più rilevanti di questi minori sono tra i tre e i sei anni, anche se secondo le ultime stime sono in aumento anche i minori nell'età della pre-adolescenza e dell'adolescenza.⁶² Secondo il Ministero della Pubblica Istruzione: «La presenza degli alunni stranieri, ormai un dato strutturale del sistema scolastico italiano, registra una incidenza pari al 7% del totale degli studenti, raggiungendo in valore assoluto le 629.360 unità, rispetto ad una popolazione scolastica complessiva di 8.945978 unità.»⁶³. Sempre secondo il documento statistico del Miur (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) la presenza più significativa di alunni stranieri nel nostro sistema scolastico è rappresentata dalla fascia d'età 6-15 anni. Si calcola che circa il 37% di questi studenti stranieri sia nato in Italia e dunque, di fatto, si può parlare di stranieri di seconda

62 Cfr G. Favaro, M. Napoli, “*Ragazzi e ragazze nella migrazione. Adolescenti stranieri, Identità, racconti, progetti.*” . Milano. Guerrini, 2004, p.13.

63 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Servizio Statistico. GLI ALUNNI STRANIERI NEL SISTEMA SCOLASTICO ITALIANO -A.S. 2008/09

generazione.

Questi numeri indicano una presenza massiccia delle nuove generazioni di immigrati che compiono il loro cammino di crescita in Italia. Ciò comporta una profonda trasformazione sociale del Paese, posto di fronte alle nuove sfide dell'intercultura, che ha il dovere, dunque, di predisporre il terreno dell'accoglienza, dell'integrazione e della dimensione di arricchimento reciproco.

La legge n.91 del 1992, *“Nuove norme sulla cittadinanza”*, è la prima normativa che prende in considerazione le modalità di accesso alla cittadinanza italiana anche per i figli di immigrati, che siano essi nati in territorio italiano o meno. Viene stabilito che la cittadinanza italiana viene concessa automaticamente a coloro i cui genitori (anche soltanto il padre o la madre) siano cittadini italiani. I figli di genitori senza cittadinanza italiana, ma nati in Italia e regolarmente residenti nel territorio, possono diventare cittadini italiani nei casi in cui, oltre ad essere stati registrati all’anagrafe, hanno anche risieduto in Italia legalmente e fino alla maggiore età. In questo caso, prima di aver compiuto 19 anni, devono presentare al Comune di residenza una dichiarazione nel quale richiedono di acquistare la cittadinanza italiana.

Per i figli di immigrati che non sono nati in Italia la legge n.91/92 non prevede un percorso preciso di richiesta di cittadinanza, e sono costretti a seguire i percorsi tradizionali di accesso: quindi la richiesta per residenza (10 anni di residenza più certificazione del reddito

<http://archivio.pubblica.istruzione.it/dg_studieprogrammazione/allegati/notiziario_stranieri_0809.pdf>.

minimo) che spesso viene rifiutata per criteri non conformi, o richiesta di acquisizione di cittadinanza per matrimonio con cittadino/a italiano/a.

Inoltre la suddetta legge prevede che i figli di immigrati che hanno fatto richiesta di cittadinanza la ricevano automaticamente al momento in cui viene concessa ai genitori (che devono obbligatoriamente convivere entrambi in Italia), purché in quel momento siano ancora minorenni. I tempi lunghissimi della burocrazia impediscono spesso che questo avvenga, e molti genitori arrivano a diventare cittadini quando i figli hanno già compiuto la maggiore età, non potendo così assicurargli la possibilità di diventare italiani.⁶⁴ È ben comprensibile quali siano i risultati delle misure difficoltose e restrittive della legge sull'acquisizione della cittadinanza. Storie di emarginazione che considerano queste “seconde generazioni” di serie B, come se fossero degli estranei alla società dove sono cresciuti e diventati adulti, sentendosi italiani ma non essendo riconosciuti tali sulla carta. Il non possedere la cittadinanza italiana crea svariate difficoltà nello svolgimento di una normale vita sociale e lavorativa, ad esempio l'accesso agli ordini professionali è limitato, così come molti concorsi pubblici, non si ha il diritto di voto.

Sulla rete web si sono creati svariati gruppi di figli di immigrati nati in Italia, e soprattutto uno di questi network, la cosiddetta RETE G2, ha assunto particolare rilevanza come punto di riferimento e scambio di opinioni tra le “seconde generazioni dell’immigrazione” come amano definirsi loro stessi. Nel loro manifesto di presentazione dicono:

⁶⁴ Da alcuni articoli del sito: <www.secondegenerazioni.it>

La Rete G2 è un network di “cittadini del mondo”, originari di Asia, Africa, Europa e America Latina, che lavorano insieme su due punti fondamentali: i diritti negati alle seconde generazioni senza cittadinanza italiana e l’identità come incontro di più culture. G2 nasce a Roma nel 2005 e oggi ne fanno parte anche seconde generazioni di altre città italiane (Milano, Prato, Genova, Mantova, Arezzo, Padova, Imola, Bologna, Bergamo e Ferrara) che partecipano ai Workshop nazionali organizzati ogni anno dalla Rete.⁶⁵

Nel 2007 la Rete G2 ha fatto parte della Consulta nazionale del ministero della Solidarietà sociale per quanto riguarda “i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie”. Ha inoltre partecipato alla Consulta dell’ “Osservatorio per l’integrazione degli alunni stranieri e l’educazione interculturale” presso il ministero della Pubblica Istruzione.

Ciò al quale auspica questa associazione è una riforma della legge sulla concessione della cittadinanza italiana che sia più aperta e agevole nei confronti dei figli di immigrati nati o cresciuti in Italia. L’essere in possesso della cittadinanza, infatti, è l’unico modo che permettere a questi giovani di essere realmente alla pari, nei diritti e nei doveri, dei loro coetanei italiani.

6. La discriminazione degli immigrati in istituzioni, media e opinione pubblica

Dall’inizio degli anni '90 l’Italia vive una molteplicità di eventi legati al fenomeno migratorio che vedono l’arrivo costante e massiccio di immigrati nel territorio, con l’aumento di un’ostilità sempre più diffusa nella popolazione e la necessità da parte delle istituzioni di

⁶⁵ Dal sito <<http://www.secondegenerazioni.it/about/>>

prendere misure efficaci di risoluzione del problema. Iniziano così ad essere attuati i primi provvedimenti di ordine pubblico al fine di contrastare il più velocemente possibile un fenomeno che sta raggiungendo numeri mai pensati prima.

Il susseguirsi di eventi confermano la necessità di attuare misure forti: nel 1991 vengono rimpatriati centinaia di albanesi ai quali era stato promesso permesso di soggiorno; nel 1995 viene impiegato l'esercito nel controllo delle coste pugliesi per bloccare i clandestini. Nel marzo 1997 il governo decide di respingere gli arrivi dall'Albania attraverso il blocco navale delle coste italiane: provvedimento parte della campagna di allarmismo di massa sostenuta in particolare dai partiti di destra come Lega Nord.

Dall'inizio degli anni novanta la stampa, i media e l'opinione pubblica conducono senza freni una campagna di attribuzione delle cause della crisi sociale all'immigrazione, fomentando atteggiamenti diffusi di diffidenza, repulsione e addirittura di vera e propria xenofobia. Un'ostilità crescente creata e alimentata in buona parte da partiti e movimenti di destra allo scopo di sfruttare le ansie dei cittadini e le richieste di sicurezza per aumentare il loro consenso politico.

Tale atteggiamento, però, non riguarda esclusivamente la destra, infatti anche la sinistra con la legge Turco-Napolitano del 1998, si pone su un piano fortemente restrittivo nei confronti dell'immigrazione, con dure riduzioni degli ingressi e percorsi di regolarizzazione difficili. Inoltre si prevede l'espulsione di soggetti sospetti o socialmente pericolosi e l'istituzione di centri di detenzione

per coloro che sono in attesa di espulsione (CPTA). Nel silenzio dell'opinione pubblica questi centri vengono allestiti a Trieste, in Puglia, Sicilia e in altre città ritenute “critiche”. Nell'agosto 1998 le condizioni disumane in cui i clandestini vengono detenuti nei CPTA fanno scoppiare rivolte. Emergono le prime sconcertanti realtà: i trattenuti sono tenuti a pane e acqua in edifici fatiscenti sorvegliati a vista dalla polizia, che sopprime con la violenza ogni minimo segno di protesta. Ma nemmeno queste esplicite negazioni dei diritti umani servono a suscitare indignazione e le proteste nella cittadinanza.⁶⁶

Con la legge Turco-Napolitano si evidenzia l'atteggiamento di una politica che si definisce non-xenofoba e non-razzista ma allo stesso tempo attua misure legislative discriminatorie, trattando l'immigrazione come una patologia, come un'emergenza da affrontare con ogni mezzo. Parallelamente alle espulsioni e alla reclusione di immigrati nei CPTA si promuovono manifestazioni sul razzismo, dibattiti sul multiculturalismo, in uno scenario di forte contraddizione.

⁶⁷

Intanto l'ostilità verso gli stranieri continua a manifestarsi con forme sempre più diffuse e razziste. Nascono le prime ronde nei famigerati quartieri “a rischio” di alcune città del nord: i cittadini si uniscono in gruppi con lo scopo di allontanare gli “immigrati pericolosi” che non sono solo spacciatori e ladri ma tutti coloro che possono infastidire gli autoctoni per il loro aspetto, comportamento o addirittura per la loro semplice presenza. Dagli anni '90 ad oggi le

⁶⁶ Cfr Alessandro Dal Lago, *Non-persone. L'esclusione dei migranti in una società globale*, Feltrinelli, 2004, pp 23-28

⁶⁷ Cfr Alessandro Dal Lago, *Non-persone. L'esclusione dei migranti in una società globale*, Feltrinelli, 2004, pp 29-35

cronache hanno registrato numerosissimi casi di aggressioni a stranieri; solo nel 1996 una ricerca dell'Università di Roma ha confermato un numero di 374 aggressioni, di cui 68 mortali. La stampa, dal canto suo, ignora e minimizza, come se quando muore un immigrato per mano di un italiano scatti una specie di autocensura che trasforma tali casi di cronaca quasi in “fatalità”.

Diffidenza, paura dello straniero, esclusione sociale, discriminazione giudiziaria sono le forme diverse su cui la nostra società definita “democratica” costruisce il muro dell'ostilità che divide “loro” da “noi”. Una diversità che non necessariamente riguarda il principio della razza o della cultura, ma che ha a che fare con il fatto che gli immigrati siano estranei a quello che è il nostro spazio, il nostro territorio nazionale o europeo. In realtà non può trattarsi neanche esclusivamente di confini, dato che gli atteggiamenti discriminatori più diffusi non sembrano non interessare immigrati di nazionalità giapponese, nordamericana o australiana, ad esempio. L'immigrazione “cattiva” sembra dunque riguardare coloro che fanno parte degli strati più disagiati della popolazione mondiale: i poveri, i migranti in cerca di lavoro, di rifugio, di libertà o di una nuova vita.

Politiche migratorie intransigenti e sbarranti, hanno contribuito ad etichettare certe categorie di migranti come nemici da emarginare. Basti solo pensare al linguaggio che la nostra società utilizza per rappresentarli: “extracomunitari”, “immigrati”, “clandestini”, “terzomondisti”, tutti aggettivi che richiamano alla descrizione di qualcuno che sia per sua stessa natura minaccioso. Il termine “clandestino” viene fatto coincidere con quello di criminale,

nonostante si sappia che risulta clandestino anche colui che pur essendo entrato in Italia regolarmente non è riuscito a rinnovare il permesso di soggiorno: l'essere “fuori legge” va di pari passo con l'essere delinquente, pericoloso, temibile.

Ospiti estranei, non voluti, esclusi dai fondamentali diritti civili e sociali, considerati cittadini illegittimi o di seconda categoria. Basti pensare alla questione penale. Le carceri italiane strabordano di cittadini extracomunitari, soprattutto privi di permesso di soggiorno, che non possono altrimenti usufruire di misure alternative alla detenzione. È stato rilevato che la probabilità che gli stranieri denunciati vengano poi condannati è cinque volte quella degli italiani. Il sistema giudiziario del Paese risulta essere completamente inadeguato nel fronteggiare il problema penale degli stranieri facendo sì che, dagli anni novanta, molti immigrati siano finiti in carcere indipendentemente dal fatto di aver violato la legge ma piuttosto come approdo a una destinazione inevitabile del loro migrare. Il carcere diventa una sorta di contenitore, quasi di discarica dove gli stranieri vanno ad occupare lo strato più basso, come «deboli tra i deboli» (Dal Lago), vittime del “normale” funzionamento del meccanismo carcerario.⁶⁸ Nel diritto formale italiano tutti godono dei medesimi trattamenti penali che siano essi italiani o stranieri (“La legge è uguale per tutti”). Ma viene spontaneo chiedersi se questo principio si verifichi poi nella realtà o se invece agli immigrati vengano riservati trattamenti diversi e peggiori. È difficile negare che gli stranieri non siano svantaggiati nel sistema penale: giocano a loro sfavore la scarsa

⁶⁸ Cfr Alessandro Dal Lago, *Non-persone. L'esclusione dei migranti in una società globale*, Feltrinelli, 2004, p.29

conoscenza della lingua e delle leggi del nostro paese; l'essere molto riconoscibili per tratti somatici e dunque, in molti casi, vittime di stereotipi razzisti sul gruppo di appartenenza; il non potersi permettere un avvocato privato.⁶⁹

Gli immigrati sono dunque oggi nella nostra società vittime di un'ostilità crescente, vittime della logica del senso comune, che secondo alcune teorie sociologiche è *quello che tutti pensano* e che viene assunto come verità per il solo motivo di essere “pensato da tutti” (Dal Lago). Ciò che viene condiviso dal senso comune può essere anche illogico, irregolare, falso ma il suo essere largamente accettato come veritiero gli conferisce di fatto una logica. Di conseguenza, per mezzo del senso comune, le vere vittime dell'immigrazione (gli immigrati) si trasformano in colpevoli.

I media, anche definiti mezzi di comunicazione di massa, tv, telegiornali e stampa sono gli strumenti che detengono buona parte del potere di manipolazione del *senso comune*, comunicando gli allarmi e innescando la paura, talvolta addirittura facendosi loro stessi promotori di “terrore”. Pregiudizi, stereotipi e dicerie possono diventare verità condivise quando passano sotto l'effetto dei media. Episodi di cronaca nera che vedono coinvolti gli immigrati, ad esempio, diventano ciò che serve a televisioni e giornali per alimentare e confermare la loro verità, data per scontata già da molto. Vengono lanciati titoli ad effetto che colpiscano il lettore o l'ascoltatore provocando sensazioni tra il pietismo – disgusto – preoccupazione. Cito alcuni titoli di quotidiani risalenti ai primi anni novanta riportati da Dal Lago: «VIOLENTATO MINORENNE

⁶⁹ Cfr Marzio Barbagli, *Immigrazione e criminalità in Italia*, p. 81

NORDAFRICANO – DI GIORNO A VENDERE, DI NOTTE FA IL PROSTITUTO (La stampa 8/9/94); ALBANESI SCHIAVE DELLA STRADA (La gazzetta del mezzogiorno 19/9/94); ecc..⁷⁰»

Nel '94 ancora siamo ancora distanti dal senso di terrore ed emergenza che di lì a qualche anno (dalla fine degli anni '90 fino ad oggi) avrebbe visto costantemente in prima pagina il binomio immigrazione/criminalità. Ciò che appare chiaro è sicuramente che quando è un cittadino immigrato ad essere coinvolto in un fatto di cronaca, la nazionalità della persona coinvolta sia sempre accuratamente specificata: «PIRATA ALBANESE TRAVOLGE DONNA».

Nell'estate del 1997 i giornali si riempiono di nuovi episodi di cronaca nera che coinvolgono cittadini extracomunitari. Dal Lago cita i fatti avvenuti tra l'11 e il 12 agosto del '97 a Rimini quando delle turiste straniere vengono stuprate da tre marocchini. La televisione mostra le immagini di spiagge pattugliate dalla polizia, italiani che prendono a calci stranieri venditori ambulanti, reportage in cui si parla di preoccupazione, degrado, emergenza, insofferenza, impotenza delle forze dell'ordine. Tra gli articoli che in maniera significativa mostrano la descrizione esasperata della figura clandestino criminale Dal Lago riporta un articolo del quotidiano “Repubblica” della giornalista De Luca del 14 agosto 1997 - “*Scene di caccia in Riviera*”. Riporto alcuni passaggi dell'articolo citati da Dal Lago nel suo libro:

C'è puzza di vino e di urina tra gli ombrelloni chiusi e i lettini ammassati dei bagni di Miramare [...] Cammino sulla spiaggia e ho paura. Eppure dovrebbero esserci le ronde, la polizia. [...] è la sensazione di chi si accorge di essere una preda. Dai

70 Alessandro Dal Lago, *Non-persone. L'esclusione dei migranti in una società globale*, Feltrinelli, 2004 p. 72

mucchi di stracci un giovane si alza barcollando, deve essere magrebino, è ubriaco si avvicina. “B-bella,” dice in un rantolo di italiano, “v-vieni” e inizia a seguirmi. È veloce. Potrebbe trascinarci giù, tra i lettini. Cerco di camminare nel cono di luce, so che non devo sbagliare, so che non devo esitare mai, so che possono saltare fuori dalla spiaggia sul lungomare animato come fosse a mezzogiorno. Si sente il tanfo dell'alcol. È troppo vicino. Scavalco il muretto. Sono uscita dal suo campo di caccia. [...] La paura mentre la notte si fa più fonda e si avvicina all'alba, si ingrandisce, come quella mucillagine lattiginosa che da qualche tempo è riapparsa appena un po' fuori dalle aree in cui si fa il bagno. [...] Se continuerà il gran caldo, il terribile manto melmoso è destinato a crescere. Là dove gli extracomunitari si sono fatti il letto di sabbia [...] pochi sono andati a dormire. Eccoli lì, stranamente affratellati, albanesi e neri, ubriachi fradici, che domani mattina cercheranno di far sparire le loro tracce [...].⁷¹

E' impressionante la forma stilistica di questo articolo e la sua manifesta volontà di suscitare paura, sdegno, disprezzo dello straniero. Viene messo in scena l'episodio della giornalista coraggiosa che viene “cacciata” da magrebini ubriachi e sudici. L'affratellamento strano di bianchi e neri, albanesi e africani, che condividono la medesima ubriachezza molesta “tipica dell'immigrato”. E infine la metafora della mucillagine melmosa sul mare, quello stesso mare sporcato dall'arrivo dei clandestini.⁷² Vecchi stereotipi latenti nella memoria collettiva tornano a riattivarsi attraverso l'intercessione dei media, e così l'idea di straniero come quello disegnato sui manifesti fascisti degli anni '40, stupratore di donne e ladro di bambini, ritorna in circolo attraverso il disegno di Tv e giornali. Ogni fatto di cronaca nera di cui sono responsabili extracomunitari diventa una risorsa utilissima ai media e allo loro campagna di innesco della paura. Ogni articolo segue costantemente la stessa scaletta narrativa: l'assedio degli immigrati nelle città – degrado, criminalità, paura e terrore dei cittadini; le

71 Alessandro Dal Lago, *Non-persone. L'esclusione dei migranti in una società globale*, Feltrinelli, 2004, cit.p. 92

72 Cfr Alessandro Dal Lago, *Non-persone. L'esclusione dei migranti in una società globale*, Feltrinelli, 2004, p. 93

proteste della cittadinanza allarmata e indignata; gli interventi delle forze di polizia che “fanno quel che possono”. Si tratta di un meccanismo stabile di produzione dell'insofferenza che Dal Lago definisce “tautologia della paura”. Ciò che viene lanciato come “allarme” e che tale dovrebbe restare, attraverso i media si trasforma in pericolo oggettivo, imminente. Cito esattamente il processo di “costruzione tautologica dell'allarme” definito da Dal Lago:

«FIGURA 4 “Tautologia della paura”



Risorsa simbolica: “Gli stranieri sono una minaccia per i cittadini”
(perché genericamente “clandestini”, criminali eccetera).



Definizioni soggettive degli attori legittimi: “Abbiamo paura. Gli stranieri ci minacciano” (come dimostra il degrado dei nostri quartieri, singoli episodi di violenza, i “fatti di Brescia” eccetera.)

Definizione oggettiva dei media: “Gli stranieri sono una minaccia, come risulta dalle voci degli attori [legittimi] (sondaggi, inchieste eccetera) nonché dei fatti che stanno ripetutamente accadendo.



Trasformazione della risorsa simbolica in “frame” dominante (è dimostrato che gli immigrati clandestini minacciano la nostra società, e quindi “le autorità devono agire” eccetera).



Conferma soggettiva degli attori legittimi: “Non ne possiamo più, che fanno i sindaci, la polizia, il governo?”.



Intervento del “rappresentante politico legittimo”: “Se il governo non interviene, ci penseremo noi a difendere i cittadini eccetera”.



Eventuali misure legislative, politiche e/o amministrative che confermano il
“frame dominante”.⁷³

Capitolo terzo

Per una pedagogia dei diritti umani

“Il carattere universale dell’uomo
non è in contrapposizione al pluralismo delle forme della vita umana:
ma il banco di prova di un’umanità genuinamente universale
è la sua capacità di accettare il pluralismo e di porlo
al servizio della causa dell’umanità”

Bauman, 2000⁷⁴

1. Scenari globali

La realtà sociale odierna, definita epoca post-moderna (o post-industriale), ha visto delinearsi scenari di globalizzazione e multiculturalità. La globalizzazione è il processo secondo il quale l'economia diviene mondiale, i mercati si intrecciano e le aziende multinazionali spostano i propri capitali e la propria produzione industriale in aree del mondo in cui la manodopera è a basso costo. Si stabilisce così un modello di relazioni economiche in cui i paesi ricchi del nord del mondo beneficiano sugli investimenti nei paesi del sud del mondo, uno scenario di sfruttamento che si ripete dall'epoca coloniale.⁷⁵ Le grandi imprese investono con pochi vincoli in

⁷³ Alessandro Dal Lago, *Non-persone. L'esclusione dei migranti in una società globale*, Feltrinelli, 2004, p.74

⁷⁴ Zygmunt Bauman, *La solitudine del cittadino globale*, Feltrinelli, Milano, 2000

⁷⁵ Cfr Clara Silva, *Pedagogia, intercultura, diritti umani*, Carocci, Roma, 2008, p. 12

qualunque parte del mondo vi sia disponibilità di manodopera poco retribuita, così che, ad esempio «se un computer è progettato a Silicon Valley o a Seattle, può essere fabbricato in diversi paesi del Sudest asiatico, assemblato in Germania e commercializzato in Olanda.»⁷⁶ Un'economia che assume dunque caratteri mondiali, coinvolgendo anche le regioni più povere nella produzione di merci, senza tuttavia restituirgli niente in cambio. Il mercato globale ha infatti contribuito alla separazione sempre più netta tra il ricco Nord del mondo e i paesi sfruttati del Sud. Basti pensare che tra un cittadino del terzo mondo e un cittadino europeo il rispettivo Pil pro capite è di 1 a 6. Ma parlare di *terzo mondo* in un contesto nel quale le distanze si accorciano grazie alla comunicazione di massa, ai traffici di merci, agli spostamenti di individui da una parte all'altra del globo, non è propriamente corretto. La divisione in sottomondi diventa convenzionale: sarebbe più opportuno considerarli mondi integrati e subordinati, in uno scenario di dominio economico, politico, militare e culturale della parte del mondo più ricca. Si tratta dunque di un'unificazione del pianeta soltanto apparente, che ha senso esclusivamente nella sottomissione dei paesi meno ricchi allo sfruttamento economico delle grandi multinazionali.⁷⁷

La globalizzazione si configura come fenomeno di una portata enorme, che influisce e modifica fortemente lo stile di vita della popolazione mondiale. Il potenziamento delle vie di comunicazione e i moderni mezzi di trasporto accorciano le distanze tra i paesi: merci e informazioni sono accessibili a tutti in tempi rapidi. Internet, tv

⁷⁶ Alessandro Dal Lago, *Non persone*, cit. p. 249

⁷⁷ Cfr Alessandro Dal Lago, *Non-persone. L'esclusione dei migranti in una società globale*, Feltrinelli, 2004, p. 250

satellitari, nuove tecnologie, *new media*, danno globalità alle informazioni e alle notizie, ed in tempo reale possono essere diffuse in ogni angolo del mondo.⁷⁸ L'economia mondiale sottomette al suo linguaggio ogni cultura, lingua, tradizione, facendo sì che i caratteri sociali, economici, architettonico-urbanistici dei diversi Paesi si interconnettano, in un processo quasi di fusione. Popolazioni distanti tra loro migliaia di chilometri si ritrovano a condividere i medesimi stili di vita, a mangiare gli stessi cibi, acquistare gli stessi prodotti, e dunque anche a dover supplire agli stessi “bisogni indotti” dal mercato globale. Ogni realtà umana è influenzata da questi moderni mutamenti, ma sono soprattutto le popolazioni più povere, del sud del mondo, a subire il peso delle nuove necessità imposte dall'economia globalizzata.⁷⁹ Nessuna regione riesce, infatti, a rimanere immune ai canoni imposti dal mercato mondiale, al consumo dei suoi prodotti, alla seduzione delle sue icone. Anche i cittadini delle aree meno benestanti rimangono vittime degli stimoli e dei messaggi pubblicitari che la cultura globalizzata impone, con la voglia o l'illusione di evadere dalle loro realtà locali, spesso caratterizzate da povertà, oppressioni, sottomissioni.⁸⁰

L'aumento della mobilità non riguarda soltanto merci e informazioni, anche gli individui, grazie a mezzi di trasporto sempre più all'avanguardia, riescono a spostarsi velocemente da una parte all'altra della terra. Le distanze non costituiscono più un vincolo per chi intende muoversi e chi non può farlo realmente può sempre farlo

78 Cfr Clara Silva, *Pedagogia, intercultura, diritti umani*, Carocci, Roma, 2008, p. 14

79 Cfr Clara Silva, *Pedagogia, intercultura, diritti umani*, Carocci, Roma, 2008, p. 14

80 Cfr Alessandro Dal Lago, *Non-persone. L'esclusione dei migranti in una società globale*, Feltrinelli, 2004

virtualmente. Lo spostamento attraverso l'intero globo non rimane una prerogativa delle popolazioni ricche, ma va ad incentivare l'emigrazione di massa delle persone più povere verso quei paesi che la comunicazione globale ha mostrato loro come luoghi di benessere.⁸¹ Così si emigra per sfuggire a guerre o carestie, per mantenere la famiglia lavorando all'estero, per migliorare il reddito e costruirsi una casa nel proprio paese, e generalmente per cercare condizioni di vita migliori. Contrariamente, dunque, al senso comune, nell'epoca della globalizzazione non emigrano solamente i poverissimi, ma anche studenti laureati, tecnici, operai. Con il termine “migrazione” non si intende quella massa allarmante di profughi che vanno a saturare le regioni abbienti, così come amano farci intendere le opinioni pubbliche, ma significa che una pluralità di individui con vite, progetti e aspettative differenti si spostano alla ricerca di possibilità migliori.⁸²

Lo scambio e la condivisione di merci, stili di vita, saperi, conoscenze, cultura tra popolazioni diverse non caratterizzano soltanto il fenomeno globale in sé, ma sono il segno di un'evoluzione dell'umanità.⁸³ Un processo di tale impatto a livello mondiale non poteva non suscitare ampi dibattiti e visioni discordanti sulle ragioni della sua stessa esistenza. Vi è una parte di opinione che considera positivamente la globalizzazione, in quanto fenomeno fondamentale di emancipazione e di progresso, anche se con la necessità di correggere alcuni elementi. Per non correre il rischio, ad esempio, che il consumo globale trasformi le persone in consumatori passivi, sarebbe

81 Cfr Clara Silva, *Pedagogia, intercultura, diritti umani*, Carocci, Roma, 2008, p. 15

82 Cfr Alessandro Dal Lago, *Non-persone. L'esclusione dei migranti in una società globale*, Feltrinelli, 2004

83 Cfr Clara Silva, *Pedagogia, intercultura, diritti umani*, Carocci, Roma, 2008, pp. 15-16

opportuno sfruttare le possibilità che la stessa globalizzazione ci offre, per dare ai cittadini strumenti alternativi di criticità. Gli ottimisti del fenomeno globale vivono la prospettiva dello sviluppo di una nuova persona, caratterizzata da un senso di appartenenza più ampio, che va oltre i confini di una nazione, libero dai condizionamenti del passato. L'altra parte del dibattito, si pone invece in un atteggiamento di rifiuto verso la globalizzazione, considerandone i rischi storici, politici e culturali. Il punto cruciale è l'individuazione di un collegamento tra globalizzazione e imperialismo economico dei paesi del nord del mondo. Il mercato globale contribuisce, secondo questo punto di vista, ad un ulteriore impoverimento della parte del mondo già povera, intrappolata dalle condizioni della divisione economica.⁸⁴

La globalizzazione, dunque, ha fortemente modificato l'assetto della società moderna, permettendo la creazione di nuovi scenari mai prospettati prima. Il mondo è divenuto "globale", le distanze si sono accorciate, le economie si sono fuse e masse di individui hanno iniziato a spostarsi da una parte all'altra del mondo, implicando la coesistenza di culture, etnie, fedi e tradizioni diverse nei medesimi luoghi. Un processo di convivenza che ha imposto non poche sfide alla nuova umanità multietnica.

È dunque inevitabile chiedersi quali saranno i benefici e quali le conseguenze di questo processo globale. Ad esempio: come sarà possibile permettere la convivenza pacifica di molteplici tradizioni senza che si consumino atteggiamenti di superiorità e sfruttamento di un popolo sull'altro? Come si riuscirà a lasciarsi contaminare da stili di vita, credenze, usanze altrui, mantenendo allo stesso tempo le

⁸⁴ Cfr Clara Silva, *Pedagogia, intercultura, diritti umani*, Carocci, Roma, 2008, pp. 19-21

proprie tradizioni? È possibile costruire un nuovo modello di cittadinanza?

Sono domande ed esigenze alle quali la Pedagogia deve rispondere, in quanto strumento di cambiamento ed emancipazione degli individui. Nei prossimi paragrafi, prospetterò le linee di un modello pedagogico che risponda alle sfide imposte dalla globalizzazione, una pedagogia che si fa interculturale, per meglio rispondere ai caratteri multietnici che contraddistinguono la società odierna.

2. I diritti umani sono veramente universali?

Al termine del secondo conflitto mondiale, nel 1945, l'umanità dovette fare i conti con le drammatiche conseguenze causate dalla guerra: una terribile perdita di vite umane negli stermini di massa e nella shoah, orfani, feriti, poveri, sfollati, profughi.⁸⁵ Citando le parole di Franco Cambi:

Dopo l'olocausto (...) né la poesia, né la filosofia potevano essere più le stesse. Tantomeno la convivenza collettiva tra i popoli, le etnie, i gruppi, gli uomini. L'oltraggio subito dall'uomo, come soggetto-individuo-persona, veniva a riscrivere tutta la gamma dei valori. Ponendo in primo piano i Diritti umani (dell'uomo come singolo, rispetto al genere).⁸⁶

La grande guerra aveva lasciato forti traumi nelle persone e nella società, e sembrava dunque necessario ripensare e riscrivere il

85 Cfr Clara Silva, *Pedagogia, intercultura, diritti umani*, Carocci, Roma, 2008, p. 31

86 Franco Cambi, *Intercultura: fondamenti pedagogici*, Roma, Carocci Editore, 2001, cit. p. 96

presente affinché quanto accaduto non si verificasse mai più. A tal proposito emergeva fortemente la necessità di costruire un nuovo asse di valori: nuovi Diritti universali e condivisi dall'intera umanità. Fu per questo che nel 1948 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite stilò un documento che racchiudeva alcuni dei diritti inviolabili dell'uomo: la *Dichiarazione universale dei diritti umani*. Fino a quel momento, la legislazione internazionale non aveva mai preso in considerazione i diritti individuali della persona, ma esistevano soltanto garanzie per gli Stati. Con la Dichiarazione, invece, si affermano diritti insopprimibili dell'individuo, che in quanto tali, vanno garantiti, rispettati, valorizzati e posti alla base di ogni società civile. Sono il diritto alla vita, alla libertà, alla salute, all'autodeterminazione, al rispetto di sé. Valori che richiamano al passato, all'Illuminismo e alla Rivoluzione Francese (Libertà, Uguaglianza, Fraternità), e per questo risultano storicamente determinanti. Valori da riconfermare e rilanciare come misure essenziali e irrinunciabili per qualsiasi convivenza democratica.

La *Dichiarazione* del 1948 segna un forte punto di svolta nella storia dell'umanità, non solo in quanto riferimento scritto per tutte le nazioni, ma anche come spunto agli oppressi nel mondo per reclamare i loro diritti fondamentali.⁸⁷

Dal dopoguerra il diritto internazionale ha visto proliferare sempre nuove politiche in materia di diritti umani: nel 1965 le Nazioni Unite hanno adottato la *Convenzione Internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale*, nel 1979 è stata firmata la *Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei*

⁸⁷ Cfr Clara Silva, *Pedagogia, intercultura, diritti umani*, Carocci, Roma, 2008, p.52

confronti della donna, e infine, nel 1989 la *Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo*. Nei dibattiti pubblici queste tappe sono state suddivise in generazioni, individuando sotto la prima generazione i diritti di libertà della Dichiarazione del 1948. La seconda generazione è invece caratterizzata dai diritti sociali, come l'eliminazione del razzismo e della discriminazione di genere, mentre nella terza generazione sono inclusi i diritti ambientali, come il diritto a vivere in un ambiente non inquinato. Secondo alcune opinioni si sta già prospettando una quarta generazione, quella dei diritti biologici, legati a questioni emergenti sulle nuove tecnologie biomediche e biogenetiche.

Nonostante queste numerose, emergenti richieste di riconoscimenti di diritti, è opportuno considerare nuovamente che, anche laddove esistano già dichiarazioni condivise e firmate sulla carta, spesso risultano avere un peso giuridico limitato per gli stessi Stati firmatari, che di fatto violano molte di queste norme. Risulta dunque necessario che gli Stati non si limitino a condividere la stessa idea di diritti umani, ma si applichino concretamente nel promuovere questi valori nella loro cultura, imponendone il rispetto ai propri cittadini. È inoltre di fondamentale importanza istituire a livello internazionale, una struttura con potere giudiziario ed esecutivo che abbia il compito di intervenire laddove tali diritti non vengano rispettati.

I diritti umani, introdotti dalla *Dichiarazione* del 1948, vengono definiti “universali”, in quanto nati con l'intenzione di comprendere l'intera umanità: ma rimane da chiarire una questione importante riguardo la loro universalità. Molti critici, infatti, hanno constatato che

tali diritti non possono avere una valenza universale, in quanto nati dalla cultura occidentale, che condivide ben poco con le altre grandi tradizioni del mondo, come ad esempio quella asiatica, africana o islamica. Il dialogo interculturale sui diritti umani appare, dunque, indispensabile affinché ogni cultura arrivi a riconoscersi in questi valori, che solo così potranno assumere un vero carattere di universalità. Alcuni sociologi ritengono necessaria una nuova dichiarazione dei diritti umani, in quanto quella del 1948 è contrassegnata da norme troppo specifiche e circoscritte per includere la pluralità di bisogni dell'umanità intera. Gli Stati che hanno condiviso la *Dichiarazione* non devono avere la presunzione che tutte le società diventino copie standard di quella occidentale, ma auspicare, invece, a una condivisione dei valori di ogni popolo e a un riconoscimento universale, dunque, dei medesimi diritti. Purtroppo sempre più spesso accade che istituzioni e soggetti politici affermino che vi siano incompatibilità culturali di fondo, in merito ai diritti umani, tra occidente e tradizione asiatica. Basta una piccola riflessione però, per rendersi conto che si tratti di una scusante mossa da interessi economico-politici, volti a mantenere le condizioni di vita e di mercato di alcuni paesi così come sono, poiché se alcuni diritti fossero davvero riconosciuti, l'assetto di certe società subirebbe evidenti modifiche.⁸⁸

88 Cfr Clara Silva *Pedagogia, intercultura, diritti umani*, Carocci, Roma, 2008, p. 62

3. Individuo occidentale o individuo globale?

A seguito delle precedenti riflessioni appare, dunque, opportuno ripensare al concetto di individuo, così come lo abbiamo sempre inteso. Riferendoci alla nozione di persona, pensiamo di rappresentare un concetto, neutro, globale, dotato di diritti e doveri, e dunque un'immagine valida per tutti. Ma non è proprio così. Colui che identifichiamo come il beneficiario di diritti inviolabili non è l'uomo universale, ma il «cittadino delle odierne società liberal democratiche la cui patria è l'occidente».⁸⁹ La *Dichiarazione Universale dei Diritti Umani*, infatti, dalla quale ci rifacciamo al concetto di individuo e cittadino, nasce dalla società dell'Occidente liberale, nella quale la persona è posta al centro della vita sociale. Esistono però ben altre tradizioni, come quella islamica o asiatica, dove, contrariamente alla visione occidentale, è la società ad avere maggiore importanza e centralità rispetto all'individuo. Dunque la *Dichiarazione* e la sua scala di valori non può definirsi, a tutti gli effetti, universale, dal momento in cui non riesce a includere due diversi modi di considerare la persona.⁹⁰

Soprattutto dal medio-oriente sono giunte critiche riguardo l'occidentalismo della *Dichiarazione* delle Nazioni Unite, in quanto risulterebbe incompatibile con i valori islamici. Questa spaccatura è emersa con maggiore visibilità nel 1981, quando i paesi arabi stilano un nuovo documento intitolato *Dichiarazione islamica universale dei diritti umani*, nel quale si puntualizzano gli obblighi della persona nei

⁸⁹ Clara Silva *Pedagogia, intercultura, diritti umani ...*, cit, p.89

⁹⁰ Cfr Clara Silva *Pedagogia, intercultura, diritti umani*, Carocci, Roma, 2008, p. 80

confronti della famiglia e della fede religiosa. Nel 1994 la Lega degli Stati Arabi adotta la *Carta araba dei diritti umani*, nettamente più politica e con svariati contenuti antisionisti.

Anche l'estremo oriente si è scagliato contro una *Dichiarazione* troppo occidentalizzata che non rispecchia valori universali. Secondo i valori asiatici, ad esempio, lo sviluppo economico ha la precedenza su tutto e i singoli individui sono in dovere di sacrificare i loro diritti civili e politici fino a quando il paese non ha raggiunto un benessere economico diffuso. Al fine di mantenere questi obblighi nei confronti della comunità, i governi di nazioni come la Malesia o la Corea hanno istituito organi autoritari che controllino e regolino la vita dei cittadini, limitandone decisamente la loro libertà individuale. A causa di queste critiche anche all'interno dello stesso mondo occidentale è nato un movimento che obietta all'occidente di aver usato i diritti umani per imporre i propri valori alle altre culture, cercando di includerle a sé per scopi esclusivamente imperialistici e di controllo economico.⁹¹

In risposta a questo, alcuni intellettuali del versante occidentale, hanno affermato che la *Dichiarazione* non è stata concepita dalle Nazioni Unite per sottomettere il mondo ai valori occidentali o per altri scopi economici, ma piuttosto per mettere su carta principi che nella storia europea e americana sono stati più volte violati, e dunque sancirli affinché scempi già vissuti non si ripetano più.⁹²

Dopo questa riflessione sui diritti umani ritengo opportuno terminare anche questo paragrafo con una domanda, alla quale risponderò più adeguatamente nelle prossime pagine, quando

91 Cfr Clara Silva *Pedagogia, intercultura, diritti umani*, Carocci, Roma, 2008, pp. 80-81

92 Cfr Clara Silva, *Pedagogia, intercultura, diritti umani*, Carocci, Roma, 2008, p.82

inquadrerò il ruolo della pedagogia: il concetto di individuo, possessore di diritti, al quale oggi facciamo riferimento risulta effettivamente adeguato a includere tutti gli individui del globo? Sicuramente siamo ancora lontani dall'idea di una cittadinanza planetaria, nella quale tutti, consapevolmente, godono dei medesimi diritti e delle medesime possibilità. La nozione di individuo generalmente intesa, rimanda a un soggetto anonimo, standard ai canoni della società, privo di specificità, se non per il fatto di fare parte del genere umano, sempre più indisposto all'ascolto delle necessità dell'altro, delle ingiustizie verso i suoi simili. L'immagine di un individuo che ignora la pluralità della condizione umana, pensando soltanto al proprio benessere individuale. Malgrado si sia tentato in più occasioni di redigere documenti che garantissero i diritti universali dell'individuo, dal punto di vista pedagogico appare evidente che è ancora lontana quella cittadinanza globale auspicata e che il concetto di individuo al quale comunemente ci riferiamo, non è compatibile con l'idea di individuo plurale di una società interculturale.⁹³

93 Cfr Clara Silva *Pedagogia, intercultura, diritti umani*, Carocci, Roma, 2008, pp.84-85

4. Verso una pedagogia dei diritti umani

La realtà descritta fino a questo momento, rispecchia un mondo che negli ultimi anni ha visto fortemente modificato il suo assetto. Il processo di mondializzazione e la conseguente apertura degli orizzonti, a livello economico-politico e sociale, hanno modificato sempre più le modalità di rapporto tra gli individui, rimettendo in gioco il senso stesso di concetti come vicino/lontano, inclusione/esclusione, ecc. La globalizzazione ha introdotto novità e sfide del tutto nuove all'umanità, che ha saputo trarne molteplici benefici, ma al contempo non è riuscita a limitarne i danni. Come visto nei capitoli precedenti, infatti, nello scenario attuale si consumano continue violazioni dei diritti dell'individuo, nonostante in più occasioni, a livello internazionale, si sia cercato di stabilire garanzie di diritti universali e inviolabili. Anche l'Italia, considerato un paese civile e democratico, non solo non riesce a dare risposte adeguate al fenomeno migratorio, secondo un atteggiamento improntato all'accoglienza e all'intercultura, ma viola palesemente il rispetto dei diritti umani (come nel caso dei CIE).

È dunque arrivato il momento di capire come la pedagogia può correre in aiuto delle nuove esigenze che si sono presentate alla società.

Le scienze pedagogiche, da sempre, sono servite da guida per l'individuo nel cammino di acquisizione di conoscenze, competenze, autonomie ed emancipazione. Nella realtà contemporanea l'individuo moderno vive una crisi basata sull'instabilità, sull'insicurezza, sul

disorientamento causato dagli stimoli di una società frenetica, che impone necessità e bisogni, ma al tempo stesso non li garantisce a tutti. L'educazione deve cercare, innanzitutto, di riportare l'individuo verso una stabilità, un equilibrio, permettendogli di riconoscere valori autentici per la propria esistenza e per quella altrui.

Globalizzazione e multiculturalismo non devono rappresentare una minaccia, bensì diventare elementi utili alla pedagogia che, cogliendo l'opportunità del contatto tra diverse etnie e culture, deve rielaborare un nuovo paradigma educativo, fondato su elementi diversi da quelli tradizionalmente intesi. È necessario lavorare per l'educazione di una nuova forma di cittadinanza, aperta al confronto con l'altro, basata sull'idea che la differenza può soltanto arricchirci. Il cittadino moderno deve diventare globale come la realtà che gli sta intorno, e dunque aprirsi al resto del mondo, meticcarsi con le altre culture, abbandonando atteggiamenti di superiorità e di sfruttamento, per una pacifica e costruttiva convivenza.

Sarebbe perciò auspicabile, secondo quest'ottica, che le nostre società si aprano all'accoglienza e allo scambio con l'altro, non limitandosi ad accettare l'immigrazione soltanto quando risulta utile ai fini di sfruttamento forza-lavoro. Bisogna che concetti come *benessere* e *sviluppo*, configuratosi come i riferimenti guida delle moderne società capitalistiche, siano decostruiti, in quanto offrono una visione estremamente riduttiva, nella quale ci si rifà esclusivamente ai concetti di reddito e produzione di merci. È invece necessario introdurre nuovi elementi, come “capacità”, “funzionamento”, “attribuzione”, poiché il benessere di un popolo non si misura

esclusivamente misurando il reddito ma tenendo conto di elementi importanti, quali libertà, autonomia, capacità e possibilità di scelta, principi che devono essere coltivati nella mente degli individui moderni fin da piccoli.⁹⁴

La scuola è il luogo privilegiato nel quale avviare un percorso interculturale ed educare ai diritti umani, un luogo di formazione di personalità e di coscienza civile, un luogo di mediazione tra culture, presenti e passate. La formazione scolastica, deve affiancare alle materie tradizionali un percorso diverso, fatto di norme, valori, attitudini ispirate al rispetto dei diritti umani, all'accoglienza, alla solidarietà e al reciproco arricchimento. L'educazione ai diritti umani, nella scuola, deve diventare un percorso trasversale a tutte le discipline che si insegnano, piuttosto che una materia a parte, per una vera cultura dei diritti umani.⁹⁵

Già da alcuni anni molte scuole hanno intrapreso interventi di educazione ai diritti umani. Nell'anno scolastico 2000-2001, ad esempio, l'IRRE del Lazio (istituto regionale ricerca educativa) ha attivato un percorso formativo all'interno di 30 scuole romane sul tema *Educazione alla cultura dei diritti umani: formazione in servizio e sperimentazione di laboratori integrati*. Tale corso si è mosso con lo scopo di creare condizioni di conoscenza e approfondimento del tema dei diritti umani attraverso la formazione, in primis, di docenti e tutor, e in seguito per diffondere l'esperienza formativa nelle proprie scuole. Durante le lezioni si sono rivelati decisamente utili approfondimenti interattivi, mappe storiche, strumenti creativi come foto, video,

94 Cfr Clara Silva *Pedagogia, intercultura, diritti umani*, Carocci, Roma, 2008, pp. 42-43

95 Cfr Accademia nazionale dei Lincei. Atti del convegno *I diritti umani nella scuola, oggi: come viverli e come insegnarli*, Roma 2004

racconti, poesie, ma soprattutto l'organizzazione di scambi interculturali tra ragazzi/famiglie italiani con altre parti del mondo. Un corso che ha riscosso un particolare successo e l'anno seguente è stato organizzato dal MIUR (Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca) in altre 7 regioni d'Italia, nella prospettiva futura di estenderlo a tutte le regioni.⁹⁶

Anche la sezione italiana di *Amnesty International* ha proposto alle scuole e agli istituti di diversi ordini e gradi, progetti e interventi di educazione ai diritti umani, da attuare all'interno dell'offerta formativa o in piani di studio individualizzati. Già da alcuni anni ha reso disponibile per i docenti delle semplificazioni della Dichiarazione dei Diritti Umani, adatta per bambini e ragazzi, accessibile sia su spedizione postale che sulla rete internet. Nell'anno scolastico presente, 2010-2011, è uscito il catalogo "*La scuola dei diritti*", nel quale sono presenti ulteriori istruzioni e materiali per educare e sensibilizzare alla tematica. Per la scuola dell'infanzia sono disponibili fascicoli con disegni, illustrazioni, giochi e storie, per stimolare i più piccoli ad esplorare la propria identità in relazione a quella degli altri. Per la scuola primaria sono stati sponsorizzati svariati testi semplici sulle migrazioni e sulle diverse tradizioni del mondo, per aprire a uno sguardo interetnico e multiculturale. Di fondamentale importanza è il progetto *Amnesty Kids* rivolto alle classi della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado, che prevede, per i docenti che ne fanno richiesta, la dotazione di strumenti utili (libri, fascicoli, giochi) per approfondire il tema dei diritti umani e per riflettere su come

96 Cfr Accademia nazionale dei Lincei. Atti del convegno *I diritti umani nella scuola, oggi: come viverli e come insegnarli*, Roma 2004.

impegnarsi per garantire il loro rispetto. Soprattutto per la scuola secondaria di primo e secondo grado, periodo di crescita e acquisizione di consapevolezza nei ragazzi, *Amnesty* propone testi, di racconti e storie sui diritti negati e sul razzismo, al fine di guidare i futuri adulti verso un percorso di liberazione da stereotipi e pregiudizi sul diverso. L'organizzazione promuove inoltre dei laboratori educativi EDU (educazione ai diritti umani) nei quali la formazione passa attraverso l'uso di metodologie didattiche alternative, innovative e partecipative, come il teatro, la musica e l'apprendimento attraverso l'esperienza. Ovviamente anche i docenti necessitano di essere formati, per poter, a loro volta, insegnare certe tematiche ai propri alunni. Così *Amnesty*, ha organizzato seminari e corsi di aggiornamento per fornire agli insegnanti strumenti utili nell'educazione interculturale e nell'educazione ai diritti umani.⁹⁷

Si tratta, dunque, di una nuova metodologia educativa che si apre al mondo esterno, affiancando alla didattica tradizionale un'educazione vicina ai problemi attuali della società. Un percorso nel quale alunni e insegnanti si mettono sullo stesso piano, condividendo conoscenze e opinioni, idee e materiali, affinché il risultato sia il frutto di un lavoro di gruppo. Un tipo di attività che, a differenza delle normali lezioni, richiede più tempo, ma consente ai ragazzi un approccio diretto e partecipe, verso una futura assunzione di responsabilità, di impegno sociale e solidale. Tali percorsi non possono essere limitati a cicli di lezioni circoscritti nel tempo, ma è necessario, gradualmente, caratterizzarne l'intera didattica. Secondo le

⁹⁷ Progetti riportati nella sezione “Scuola” del sito di Amnesty International Italia disponibile a <www.amnesty.it>.

opinioni di docenti che hanno preso e prendono parte a questi progetti, l'educazione dei diritti umani offre un contributo preziosissimo anche alle altre discipline, arricchendone i contenuti e dando un senso più profondo all'educazione stessa: per questi motivi sarebbe opportuno renderla il più possibile, parte integrante di tutti i percorsi di studio.

La pedagogia si trova dunque a dover affrontare una riorganizzazione di qualità della didattica all'interno della scuola, partendo dall'educazione dei più piccoli per allargarsi in modo graduale all'intera società. Educare le nuove generazioni è, infatti, importantissimo nelle prospettive future, ma non è sufficiente: anche gli adulti del presente vanno formati e sensibilizzati ai temi dell'intercultura e ai valori universali. La pedagogia deve qui mostrarsi in tutta la sua funzione emancipatrice, nel tentativo di sbloccare la persona, già adulta, dall'appartenenza radicante, dai pregiudizi e dalle paure verso il “diverso”, cercando di metterla davanti al valore profondo dell'incontro e dalle infinite possibilità di arricchimento individuale.

Sarebbe opportuno che associazioni per i diritti umani, insieme ad Enti Locali ed Istituzioni, collaborassero in progetti di educazione e sensibilizzazione della società, allargando gli orizzonti su realtà del mondo sconosciute o ignorate. È necessaria, inoltre, un'opera decostruttiva del senso comune che, influenzato dai media, ha costruito l'immagine dello straniero, su pregiudizi e vecchie mistificazioni. La pedagogia deve così impegnarsi in un processo di maturazione delle coscienze e di creazione di una nuova forma di cittadinanza consapevole, universale e interculturale.

CONCLUSIONI

Sono state molteplici le domande che mi hanno guidato nel mio percorso di tesi. Innanzitutto: i diritti umani possono essere veramente considerati universali? Purtroppo, dopo aver analizzato le numerose violazioni di questi principi in Italia e considerando anche quelle che avvengono in tutti gli altri contesti del mondo, non si può dire che l'umanità goda universalmente di diritti, piuttosto che questi siano garantiti soltanto a una parte. I principi di uguaglianza di tutti gli individui risultano essere concetti condivisi soltanto sulla carta, costantemente ignorati e violati nella realtà dei fatti.

Sono passati sessanta tre anni dalla *Dichiarazione Universale dei Diritti Umani*, eppure, principi come il libero movimento o il diritto di cittadinanza, sono ancora negati ad un grande numero di persone. L'Italia del progresso, del G8, potenza politica, economica, democratica, civile, si mostra in realtà, nell'approccio all'immigrazione e al trattamento degli stranieri, una società chiusa, etnocentrica e fortemente repressiva. Le leggi ed i decreti che vengono adottati in materia di immigrazione sono celati da definizioni neutre, mascherate dalla necessità di ristabilire ordine e legalità. Così vengono sbandierate le campagne per la sicurezza dei cittadini dalla minaccia straniera. La legge Turco-Napolitano (L. n.40/98) è l'emblema di una politica dalla doppia faccia, che parla di integrazione ma al contempo reprime fortemente l'immigrazione, stabilendo quote annuali di flussi, e soprattutto istituendo i CPTA (centri di permanenza temporanea e assistenza) nei quali raccogliere gli immigrati irregolari

in attesa di essere espulsi. Avviene così che ai pochi che riescono a regolarizzarsi, la legge riconosce una sorta di diritto all'esistenza e una quasi parità con i cittadini italiani, mentre i “clandestini”, senza cittadinanza, senza paese, sono considerati un problema sociale dal quale sbarazzarsi al più presto.

Ciò che in questo percorso mi preme evidenziare, è la natura fortemente anticostituzionale dei centri (in seguito rinominati CIE, centri di identificazione ed espulsione) in quanto il trattenimento degli immigrati irregolari e la privazione della loro libertà personale, si fonda su un principio esclusivamente amministrativo (il non possedere il permesso di soggiorno) e non penale, e su una pericolosità attribuita in modo del tutto arbitrario.

Mi è sembrato opportuno inserire passi e citazioni testuali di testimonianze di ex immigrati trattenuti nei centri, ben riportate in testi come quello di Rovelli⁹⁸, per mettere in luce uno scenario che si configura totalmente diverso rispetto alle norme regolamentari previste. Edifici vecchi e fatiscenti, condizioni igienico-sanitarie precarie, e soprattutto denunce delle costanti violazioni dei diritti individuali dei trattenuti da parte del personale gestore e delle forze dell'ordine.

I CIE risultano essere, dunque, l'emblema della profonda contraddizione tra principi e valori sanciti sulla carta e tanto vantati dall'Italia “civile” che li ha sottoscritti, e la loro violazione costante giustificata dalla legge.

In merito alla negazione di diritti ad alcune categorie di individui, non ho potuto tralasciare l'accordo Italia-Libia che prevede il

98 Marco Rovelli, *Lager italiani*, Roma, BUR Biblioteca Universale Rizzoli, 2006.

respingimento degli immigrati africani ancora prima che arrivino sulle coste italiane, ignorando totalmente il diritto d'asilo. E non di minore importanza mi è sembrata la questione del diritto di cittadinanza negato alle seconde generazioni di immigrati, che pur vivendo da italiani non si vedono riconosciuta tale identità da parte delle istituzioni.

A seguito di queste riflessioni mi è possibile considerare che la cultura politica della nostra società è promotrice di un processo di annullamento della personalità dei migranti. Basti pensare ai numerosi e sempre nuovi aggettivi che si gli si attribuiscono: invasori, portatori di tradizioni distruttive, clandestini, fuorilegge, bisognosi, o al limite forza lavoro necessaria. Categorizzazioni che non sfiorano minimamente il riconoscimento di un'umanità a questi individui, riducendoli a un mero problema sociale. Uno scenario di dominio e supremazia economica dei paesi industrializzati con considera i migranti, dei «non-soggetti sociali»⁹⁹, persone annullate nella loro individualità. Sono note le campagne per la sicurezza lanciate da più parti politiche, che echeggiano ovunque, nei telegiornali, lo slogan di “emergenza clandestini”, ma anche il parere di illustri sociologi e intellettuali, pronti a strumentalizzare il fenomeno attraverso l'immagine dello straniero che, con la sua cultura, porterà alla scomparsa delle nostre tradizioni nazionali.

Al contempo vengono sbandierati concetti come *multiculturalità*, *accoglienza*, *integrazione*, che risultano non essere altro che retoriche di buonismo di una proclamata democrazia, dal momento in cui,

⁹⁹ Alessandro Dal Lago, *Non-persone. L'esclusione dei migranti in una società globale*, Feltrinelli, 2004.

frattanto, si attuano misure di sicurezza, di lotta alla clandestinità, respingimenti, espulsioni e controllo dei flussi. Un sistema di *politically correct* che, da una parte si vanta di riconoscere agli immigrati rispetto e integrazione, ma dall'altra pratica misure legislative di contenimento, repressione, internamento e rimpatri indiscriminati, anche dei richiedenti asilo.

Nello scenario odierno di globalizzazione i paesi più industrializzati e ricchi, non solo controllano la circolazione di beni e merci dell'economia mondiale, ma hanno assunto un potere decisionale anche in merito al diritto di movimento degli individui. Le migrazioni dai paesi in via di sviluppo sono accettate soltanto quando risultano utili all'economia, al servizio degli interessi economici, o come forza lavoro da sfruttare. Quando invece, i migranti non sono né produttori di benessere, né proprietari di beni economici, ma soltanto possessori del loro corpo, diventano «non-persone»¹⁰⁰, individui privi di diritti personali e sociali.

Le ragioni che spingono a migrare sono le più svariate: l'influenza del mercato globale e la creazione di bisogni indotti e condivisi da popolazioni di parti opposte del mondo, ha comportato la voglia di movimento dei più svariati soggetti sociali. Contrariamente al senso comune, nella società odierna, emigrano non soltanto i disperati dei paesi poveri, ma anche giovani studenti, tecnici, operai specializzati, e tutti coloro che cercano condizioni di vita diverse. Ciò nonostante, la maggior parte, purtroppo, è costretta ad emigrare per necessità ben più gravi, come scelta obbligata, in fuga da guerre e persecuzioni.

100 Alessandro Dal Lago, *Non-persone. L'esclusione dei migranti in una società globale*, Feltrinelli, 2004.

Iracheni, afgani, algerini, nigeriani, eritrei, guatemaltechi, bosniaci, sono i tanti popoli che non possono essere categorizzati asetticamente dalle scienze delle migrazioni, ma rappresentano le vittime inevitabili dei conflitti che si consumano nel mondo odierno. A questi si aggiungono i milioni di individui che cercano di scampare dalla miseria e dalla povertà assoluta, come molti popoli africani ed asiatici, «un'umanità alla deriva, in cui si confondono, spesso sulle stesse zattere, i giovani magrebini o senegalesi alla ricerca di fortuna e gli esuli provenienti da paesi di mezzo mondo.»¹⁰¹ Di questa umanità in fuga verso luoghi di speranza, il mondo ricco, che rappresenta l'approdo tanto desiderato, riserva, nei casi migliori, lavori servili e sfruttamento, oppure respinge direttamente, attraverso lo sbarramento alle frontiere e l'istituzione di centri di detenzione, dove convogliare i clandestini da “smaltire”, come fossero rifiuti.

Al termine di queste riflessioni mi è possibile tornare ancora una volta alla domanda di partenza. I diritti universali sono veramente condivisi dall'intera umanità? Purtroppo no, non esiste un'uguaglianza tra tutti gli individui

Dopo gli approfondimenti sul tema dei diritti negati trattato nella tesi, mi è stato possibile rispondere alla seconda domanda di partenza: è possibile attuare un percorso pedagogico che educi gli individui alla conoscenza e alla consapevolezza dei diritti umani? Sì, è possibile: la pedagogia deve farsi carico di questo compito. In primo luogo si tratta di riconoscere la necessità di formare bambini e giovani ad apprendere competenze e comportamenti civici indispensabili per

¹⁰¹ Alessandro Dal Lago, *Non-persone. L'esclusione dei migranti in una società globale*, Feltrinelli, 2004, cit.p. 269.

la convivenza sociale, educarli a una cittadinanza consapevole, renderli capaci di conoscere, difendere e rispettare i propri diritti e quelli altrui, tenendo conto, al contempo, dei doveri, all'interno di un quadro generale dei valori e principi democratici. È inoltre necessario educare le nuove generazioni a comportamenti sociali che rifiutino pregiudizi, stereotipi, etnocentrismi, proiettando la formazione verso atteggiamenti di apertura, di dialogo, in prospettiva di reciproco arricchimento. Non si tratta di assorbire o integrare le altre culture alla propria, ma leggerne le specificità per un confronto che le renda sinergiche. Un'educazione alla diversità e alle similitudini, alle interdipendenze e alle differenze.¹⁰² La pedagogia come madre del nuovo cittadino universale, aperto alla differenza e al multiculturalismo, che sviluppi una mentalità aperta, riflessiva e orientata al bene comune.

102 Cfr Accademia nazionale dei Lincei. Atti del convegno *I diritti umani nella scuola, oggi: come viverli e come insegnarli*, Roma 2004.

BIBLIOGRAFIA

Monografie

- Barbagli M. (1998), *Immigrazione e criminalità in Italia*, Il mulino Editore
- Bauman Z (2000), *La solitudine del cittadino globale*, Feltrinelli, Milano.
- Cambi F. (2001), *Intercultura: fondamenti pedagogici*, Roma, Carocci Editore.
- Cambi, F. (2006), *Incontro e dialogo. Prospettive della pedagogia interculturale*, Roma, Carocci Editore.
- Cassese A. (1994), *I diritti umani nel modo contemporaneo*, Editori Laterza,
- Dal Lago A. (2004), *Non-persone. L'esclusione dei migranti in una società globale*, Feltrinelli.
- Di Mario, (2000), Proto, Longarizia, *Manuale di Legislazione sugli stranieri*, Ed. Laurus Robuffo.
- Favaro G., Napoli M.(2004), *Ragazzi e ragazze nella migrazione. Adolescenti stranieri, Identità, racconti, progetti*, Milano. Guerrini.
- Gilberti G.(1990), *Diritti Umani*, Thema Editore.
- Marchesi A. (1998), *Intrduzione ai diritti umani*, Edizioni Cultura della Pace.
- Rovelli M. (2006), *Lager italiani*, Roma, BUR Biblioteca Universale Rizzoli.

- Silva C. (2005), *L'educazione interculturale: modelli e percorsi*, Tirrenia (Pisa), Edizioni Del Cerro.
- Silva C. (2008), *Pedagogia, intercultura, diritti umani*. Roma, Carocci
- Sossi F. (2002) *Autobiografie negate, immigrati nel lager del presente*, Roma, Manifestolibri.

Riviste e altri documenti

- Accademia nazionale dei Lincei. Atti del convegno *I diritti umani nella scuola, oggi: come viverli e come insegnarli*, Roma 2004
- Alessandro Leongrande, Grande Naletto, Altreconomia, *Bada alla Bossi-Fini. Contenuti, cultura e demagogia della nuova legge sull'immigrazione*, allegato a «Lo straniero» n. 29, nov. 2002
- Amnesty International, *Rapporto Annuale 2005*, EGA Editore, Torino, 2005
- Caritas Immigrazione. *Dossier Statistico 2005*, Roma, Nuova Anterem, 2005
- Caritas – Migrantes Immigrazione *Caritas-Migrantes 2010*,
- Ics Consorzio Italiano di Solidarietà “*Rifugiati, la protezione negata. Primo rapporto sul diritto d'asilo in Italia*”, Feltrinelli 2005
- Medici per i Diritti Umani onlus, *UNA STORIA SBAGLIATA rapporto sul centro d'identificazione ed espulsione di Ponte Galeria*, Novembre 2010

- Medici senza Frontiere, Missione Italia, *Rapporto sui centri di permanenza temporanea e assistenza*, Gennaio 2004
- Medici senza Frontiere, *Al di là del muro, viaggio nei centri per migranti in Italia : secondo rapporto di Medici senza frontiere sui centri per migranti : CIE, CARA e CDA*, Franco Angeli, 2010
- Simona Smeraldi, *Il diritto d'asilo nell'Unione europea*, Università degli studi di Roma "La Sapienza", Facoltà di Scienze Politiche indirizzo Politico-Internazionale, a.a 2004-2005

Sitografia

- Alessandra Baduel, *Rapporto sul CIE di Ponte Galeria "Disumano, inefficiente, inutile"*, estratto da «Repubblica online»
<http://www.repubblica.it/solidarieta/volontariato/2010/11/17/news/i_cie_di_ponte_galeria-9200723/> 17 novembre 2010
- Amnesty International Italia, *Amnesty International e la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani*
<www.amnesty.it/dichiarazione-universale-diritti-umani-uomo>
- Amnesty International, Rapporto 2010, *La situazione dei diritti umani nel mondo* <<http://www.amnesty.it/Rapporto-Annuale-2010>>
- Amnesty International, *Libya of Tomorrow'. What hope for human rights?* - rapporto tradotto dal Coordinamento Rifugiati e Migranti della Sezione Italiana di Amnesty International,
<www.meltingpot.org/IMG/pdf/Italia_del_report_Libia.pdf>
- Fabrizio Gatti, *Io clandestino a Lampedusa*, in «L'espresso online», <<http://espresso.repubblica.it/dettaglio/io-clandestino-a-lampedusa/2104770>> 6 ottobre 2005

- Fabrizio Gatti, *Morire nel deserto* in «L'espresso online»
<<http://espresso.repubblica.it/dettaglio/morire-nel-deserto/2119367>> 14 gennaio 2010
- Lettera di denuncia dal Cie Ponte Galeria, *Ecco come viviamo in questa prigione*, estratto da «Repubblica online»
<http://roma.repubblica.it/cronaca/2010/06/11/news/cie_ponte_galeria-4750893/> 11 giugno 2010
- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Servizio Statistico. GLI ALUNNI STRANIERI NEL SISTEMA SCOLASTICO ITALIANO -A.S. 2008/09 .
<http://archivio.pubblica.istruzione.it/dg_studieprogrammazione/allegati/notiziario_stranieri_0809.pdf>
- <http://www.cestim.org>
- <http://www.interno.it>
- <http://www.meltingpot.org/cpt.html>
- <http://www.stranieri.it>
- <http://www.unhcr.it>